



# Comune di Livorno

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021**

**(Rif.to allegato n. 4/1 D.L.gs. 118/2011 p 9.11)**

## Sommario

Premessa .....	1
Le novità della Legge di stabilità 2019 per la costruzione del bilancio 2019 2021 .....	11
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni .....	22
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione .....	33
Elenco analitico quote vincolate (allegato)e accantonate del risultato presunto di amministrazione .....	34
Elenco degli interventi progr.ti finanziati con le risorse disponibili (a), e ricorso al debito (b).....	36
FPV di investimenti in corso di definizione, cause di mancata definizione dei crono programmi.....	47
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie .....	47
Oneri e impegni finanziari relativi a strumenti finanziari derivati .....	47
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali .....	48
Elenco delle partecipazioni possedute .....	49

## **Premessa**

---

Come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 la nota integrativa al **bilancio di previsione 2019 2021** costituisce un allegato obbligatorio a quest'ultimo e consiste in una relazione esplicativa il cui contenuto di minimale è indicato al punto 9.11 dell'allegato 4/1 del principio sulla programmazione. La Nota Integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- 1) una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi;
- 2) una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili;
- 3) una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

Quest'anno nella compilazione del bilancio ci possiamo avvalere altresì del nuovo regolamento di contabilità approvato recentemente con atto del C.C. n. 161 del 26/07/2018. Le successive modifiche e integrazioni normative intervenute a partire dal D.lgs n. 126/2014, che hanno profondamente modificato la parte della programmazione degli Enti locali, hanno infatti reso necessaria una revisione complessiva del precedente regolamento, soprattutto nella parte riferita alla pianificazione, programmazione e previsione.

Come premessa alla presente nota integrativa riteniamo utile elencare altresì le novità e i principali benefici derivanti dall'attuale impostazione del Bilancio di Previsione come previsto dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali.

Il decreto del ministero delle Finanze 4 agosto 2016 pone una variante alla nota integrativa; con quest'ultimo provvedimento si sancisce che debbano essere indicate altresì le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo presunto di cui all'articolo 3, comma 31 del Dlgs 118/2011. Per ciascuna componente del disavanzo devono essere indicate le modalità di ripiano indicandone l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e le analisi di tale disavanzo. Il Dm 4 agosto 2016, oltre a indicare tali adempimenti, indica anche le tabelle che devono essere utilizzate nel caso in cui l'ente locale si trovi in tale circostanza.

Al fine di agevolare la comprensione della lettura dei dati finanziari di seguito si segnalano i principali temi riguardanti il regime dell'armonizzazione contabile.

### **Principio di competenza finanziaria potenziata**

L'art. 183 del TUEL, prevede che "tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica", salvo alcune deroghe specificatamente normate.

Questo importante principio, cardine della riforma, determina quattro macro processi:

- la riduzione drastica dei residui;
- le reimputazioni dei residui passivi, intese come risorse riportate negli ambiti decisionali propri;
- il riaccertamento dei residui attivi, intesa come verifica costante delle ragioni dei crediti;
- l'introduzione dell'obbligatorietà dei fondi per crediti di dubbia esigibilità.

E consente di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

## **Il Fondo Pluriennale Vincolato**

Novità assoluta della struttura di bilancio è il fondo pluriennale vincolato che garantisce la copertura finanziaria delle spese reimputate agli esercizi successivi per effetto dell'applicazione del principio di competenza finanziaria, così detta potenziata. Si tratta di un saldo finanziario costituito dalla differenza tra risorse già accertate in entrata e spese esigibili negli esercizi successivi. Il fondo è stato determinato per la prima volta in sede di riaccertamento straordinario dei residui e viene stanziato sia tra le entrate che tra le spese. In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate o prenotate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare o prenotare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. È quindi un saldo finanziario (necessariamente maggiore di 0) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo:

- di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria;
- di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Una delle principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2019 riguarda proprio il Fondo pluriennale vincolato che diviene più flessibile e attivabile rispetto al passato. Ad esso daremo maggiore illustrazione anche più avanti.

## **Il piano dei conti integrato**

Rappresenta un sistema di classificazione delle entrate e delle spese volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali. Il piano è composto dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio gestionale che dei conti economico-patrimoniali;

## **Schemi di bilancio comuni**

Tutti gli enti devono adottare i medesimi schemi di bilancio, secondo lo schema previsto dall'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, aventi valore autorizzatorio;

## **Classificazione per Missione e Programmi**

L'articolazione del Bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione) è definita secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato. I programmi costituiscono unità di voto, per la spesa, per l'approvazione dei bilanci di previsioni, nell'intento di rendere più trasparenti e leggibili, anche per coloro che non sono addetti alla materia, i bilanci medesimi. Altro aspetto di novità è la programmazione triennale, che vede la redazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale con carattere autorizzatorio (almeno triennale) e da aggiornare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

## **Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità**

La sua costituzione è obbligatoria e deve essere determinata in maniera puntuale per tutte quelle poste che richiedono un accantonamento in quanto valutate di dubbia e difficile esazione.

La percentuale determinata in base alle regole del principio contabile si applica a tutte e tre le annualità considerate dal bilancio di previsione. Determinate le percentuali di non riscosso sulle singole tipologie di entrata si quantifica l'importo minimo da accantonare nel Fcde. Il fondo, comunque, deve essere monitorato nel corso dell'esercizio in base all'andamento delle entrate, almeno una volta in sede di verifica degli equilibri di bilancio. Gli Enti locali iscrivono quindi nel proprio bilancio di previsione, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, un fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2. al D.Lgs. 118/2011. (art. 167, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 1.1. Lo stanziamento in bilancio di una quota dell'importo dell'accantonamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al (allegato 4/2, paragrafo 3.3., D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo modificato dall'art. 1, c. 882, legge 27 dicembre 2017, n. 205):

- bilancio 2015, 36% (55%, per gli enti sperimentatori)
- bilancio 2016, 55%
- bilancio 2017, 70%
- bilancio 2018, 75%
- bilancio 2019, 85%
- bilancio 2020, 95%
- bilancio 2021, 100%.

Anche di tale argomento si tratterà in un apposito paragrafo più avanti, in quanto facente parte di una misura correttiva della Legge di Bilancio 2019.

## **Fondo di riserva**

Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. (art. 166, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria oppure ad avere utilizzato, in termini di cassa, e non ricostituito, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo del fondo di riserva è elevato dallo 0,30% allo 0,45%. (art. 166, c. 2-ter).

La metà della quota minima dello 0,30% o dello 0,45% è riservata alla copertura di eventuali spese la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'ente. (art. 166, c. 2-bis).

Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. (art. 166, c. 2 quater, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

### **Redazione del bilancio consolidato**

L'ambito contabile di consolidamento risulta essere piuttosto vasto poiché vi rientrano: tutti gli enti strumentali, le aziende, le società controllate e/o partecipate senza considerare la loro forma giuridica e le attività svolte. L'obiettivo è, in primis, quello di poter disporre di una panoramica completa della situazione economico-patrimoniale di tutto il "gruppo" che ruota intorno ad una P.A. Parallelamente a tale obiettivo se ne affiancano altri: la riduzione delle disarmonie e carenze informative attualmente presenti nel bilancio degli enti locali nonché la possibilità di attribuire in capo alla "capogruppo" un ruolo centrale nell'attività di programmazione, gestione e controllo di tutte le società o enti collegate. Il Consiglio Comunale con atto n. 181 del 26 settembre 2018 ha approvato il Bilancio consolidato del Comune di Livorno per l'esercizio 2017.

\*\*\*\*\*

### **Il Bilancio di Previsione ed il Documento Unico di Programmazione**

Il **Bilancio di Previsione**, come anche richiamato dall'art. 171 del TUEL, comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli anni considerati, sia alla copertura di spesa corrente che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione per quest'ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. Ogni anno le previsioni già formulate vengono aggiornate per l'orizzonte pluriennale successivo prendendo in considerazione tutti gli elementi e le indicazioni riportati nel **Documento Unico di Programmazione**, che saranno poi trasformati in dati contabili, oltre ad adeguare i valori monetari nella misura che tenga conto del tasso di inflazione programmata, per rendere tale documento contabile, rispondente ai valori reali dell'economia. Il raggiungimento dei fini sociali e lo sviluppo economico e civile della collettività sono attuati attraverso la valutazione preliminare delle condizioni interne ed esterne in cui opera l'ente al fine di organizzare efficacemente le attività e le risorse necessarie per conseguire l'attuazione delle decisioni politiche.

La volontà del legislatore di rendere il DUP come documento fondamentale e imprescindibile della programmazione locale, distinto rispetto al Bilancio di Previsione risponde ad un preciso intento. È nel DUP che l'Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel Bilancio di previsione. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP, oltre che con il Bilancio di Previsione.

Nel **ciclo di programmazione** il nuovo principio contabile anticipa notevolmente i tempi previsti degli strumenti contabili che vengono ad essere così scansionati: il DUP è proposto ogni anno dalla Giunta entro il 31 luglio (il 31 luglio è anche il termine per l'assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio) al Consiglio.

Entro il 15 novembre si provvede ad approvare l'eventuale nota di aggiornamento al DUP e lo schema del nuovo bilancio di esercizio, oltre alle necessarie variazioni al Bilancio di Previsione in essere (entro il 30 novembre) variazioni che dovranno confluire nello schema di delibera del Bilancio di Previsione Finanziaria per la successiva approvazione, da parte del Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, salvo differimento del termine ai sensi dell'art. 151 c.1 del TUEL.

La nota di aggiornamento al DUP è (quasi) sempre necessaria. In effetti, tale adempimento non è espressamente imposto dall'ordinamento, ma la sua obbligatorietà è spesso implicita.

Più rilevante è pertanto stabilire quando si deve aggiornare il DUP. Come chiarito dalla Faq 10 di Arconet, ciò può accadere in due casi. In primo luogo, allorché il consiglio, in sede di esame del documento originario, abbia richiesto sue integrazioni e/o modifiche. Ciò equivale a un atto di indirizzo politico nei confronti della giunta, ai fini della predisposizione della nota di aggiornamento.

Se, invece, il consiglio ha approvato il DUP, facendo propri gli indirizzi strategici e operativi in esso contenuti, la partita va riaperta solo se risulta necessario aggiornare la programmazione per modifiche del quadro normativo o imposte da altri fattori. Tale evenienza, però, si verifica quasi sempre, non solo perché spesso il DUP predisposto in estate raramente contiene dati finanziari esaustivi e aggiornati, ma anche perché dal momento della sua elaborazione il contesto è profondamente mutato alla luce della presentazione della manovra di finanza pubblica.

Quando è presentata, la nota deve rispettare lo schema del DUP definitivo, per cui deve essere predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 ed è oggetto di approvazione da parte del Consiglio, che può licenziarla contestualmente al bilancio. Per quanto attiene alla procedura, per fare chiarezza sul ciclo di programmazione, è intervenuto recentemente il DM 29 agosto 2018 che è andato a modificare proprio il principio contabile riguardante la programmazione. Il decreto specifica che nel Documento Unico di Programmazione sono inseriti tutti i documenti della programmazione senza la necessità di ulteriori deliberazioni (programma biennale e Piano Triennale dei Lavori Pubblici). Di tale ultima previsione normativa si dovrà tenere conto nell'eventualità di un'integrazione al nostro recente regolamento di contabilità.

Come è noto in Conferenza Stato-Città, il ministero dell'Interno ha dato il via libera alla proroga al 28 febbraio dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019 precedentemente fissati al 31 dicembre 2018 e pertanto anche il DUP segue la stessa data. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 530 del 24/07/2018 è stato deliberato di approvare lo schema del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, quest'anno, in considerazione di modifiche nell'iter procedurale, l'approvazione del DUP 2019-2021 è stato deliberato con atto di C.C. n. 204 del 31/10/2018.

Inoltre si è dato atto che si porrà la necessità di addivenire ad un conseguente ulteriore esame, al fine della stesura finale del DUP 2019-2021 entro la data di aggiornamento - stabilita dalla normativa al 15 novembre 2018 - e comunque in tempo utile all'approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione 2019/2021, fine febbraio 2019.

### **Parere dell'organo di revisione sul Bilancio di Previsione**

Al fine di rendere più semplice l'iter di approvazione del Bilancio, su sollecitazione dell'ANCI, è stato modificato l'art. 174, comma 1, del TUEL che disciplina l'approvazione del bilancio. Nella sostanza viene meno l'obbligo di depositare la relazione dell'organo di revisione insieme allo schema di bilancio e di DUP entro il 15 novembre. È il regolamento di contabilità a disciplinare la materia, regolamento che per il nostro Ente è stato approvato con atto di C.C. n. 161/2018. In particolare la modifica del suddetto articolo prevede che tale parere potrà essere presentato dal revisore, in qualità di organo di collaborazione del Consiglio, prima dell'avvio dell'iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della loro approvazione, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità degli enti locali.

Il Regolamento di contabilità vigente del Comune di Livorno, in relazione agli aspetti riferiti alla Programmazione di bilancio, all'art. 11 e 12 prevede quanto segue:

#### **Art. 11. Lo schema del bilancio di previsione finanziario e i relativi allegati**

- 1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e la relativa nota integrativa sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo entro il 15 novembre di ogni anno, contestualmente all'approvazione, da parte del medesimo organo, dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP.*
- 2. Entro lo stesso termine sono predisposte e approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 172, terzo comma del D. Lgs. 267/2000.*
- 3. Lo schema del bilancio finanziario e la nota di aggiornamento al DUP predisposti dall'organo esecutivo sono trasmessi all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 239, secondo comma, lettera b) del D. Lgs. 267/2000.*

*I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti.*

- 4. Entro il termine di cui al precedente comma lo schema di bilancio di previsione finanziario, unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento al DUP e alla relazione dell'organo di revisione, è presentato all'organo consiliare mediante trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, che provvederà a trasmetterlo ai consiglieri.*

#### **Art. 12. Sessione di bilancio**

- 1. L'esame dello schema di bilancio e dei relativi allegati da parte dell'organo consiliare è programmato in apposita sessione di bilancio.*
- 2. Le riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sono programmate in modo da garantire che, per quanto possibile, nelle sedute all'uopo dedicate, sia esaminato esclusivamente tale atto e relativi allegati, unitamente alla nota di aggiornamento al DUP (o al DUP nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2 del presente regolamento).*
- 3. A seguito dell'approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta e in attesa del rilascio del parere dell'organo di revisione, il Presidente della Commissione Bilancio convoca apposite commissioni di approfondimento di esame del Bilancio di Previsione alla presenza dei vari dirigenti responsabili e dei rispettivi assessori competenti per materia.*
- 4. La commissione consiliare per il bilancio procede alla votazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario, unitamente agli allegati, entro 3 giorni dal termine previsto per l'ottenimento del parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del TUEL.*
- 5. I consiglieri comunali e la Giunta hanno facoltà di presentare all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, in forma scritta, emendamenti allo schema di bilancio entro le ore 14.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di votazione di cui al comma precedente.*
- 6. Gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria in modo da non alterare gli equilibri di bilancio.*
- 7. Le proposte di emendamento, al fine di essere poste in discussione e in approvazione, devono riportare i pareri di cui all'art. 49 del d. Lgs. 267/2000 e il parere dell'organo di revisione.*
- 8. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del servizio interessato.*
- 9. Nei casi in cui il responsabile del servizio non sia individuabile, il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del servizio finanziario.*
- 10. La delibera di riaccertamento ordinario, che interviene dopo l'approvazione dello schema del bilancio di previsione e prima dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio, comporta necessariamente la presentazione di un emendamento da parte della Giunta per modificare lo schema del bilancio di previsione secondo le risultanze del riaccertamento ordinario. Trattandosi di emendamento obbligatorio non è necessario il rispetto dei termini previsti dal precedente comma 3.*
- 11. L'approvazione di emendamenti al bilancio di previsione comporta l'automatico recepimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.*
- 12. La votazione del Consiglio Comunale riguarderà pertanto il bilancio di previsione e la nota di aggiornamento così come emendati dalle proposte dei consiglieri.*
- 13. Qualora norme di legge rinviino i termini della deliberazione di bilancio, le scadenze di cui ai commi precedenti sono prorogate di pari data.*

In riguardo alle scadenze, che approfondiremo in apposito paragrafo più avanti, si evidenzia che in sede di Conferenza Stato-Città, il ministero dell'Interno ha dato il via libera alla proroga al 28 febbraio dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019 precedentemente fissati al 31 dicembre 2018.

Si ricorda inoltre che nel 2019 è in scadenza il mandato amministrativo, pertanto sarà necessario predisporre sia la relazione di fine mandato che il successivo bilancio di inizio mandato ad elezione avvenuta, come previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e a seguito dell'introduzione del DL 174/2012.



## **Schemi del Bilancio di Previsione 2019 - 2021**

A partire dal 2018 anno sono stati cambiati gli schemi del bilancio di previsione per il triennio. Entrano infatti in vigore le modifiche apportate con il sesto decreto correttivo (DM del 11 agosto 2017) ai modelli di bilancio di enti locali e regioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio 2019-2021 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa dell'esercizio 2019 e quelle di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del decreto legislativo 118/2011. Oltre ai riepiloghi, ai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e agli equilibri di bilancio, il documento deve contenere i prospetti su:

- a)** risultato presunto di amministrazione;
- b)** composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- c)** composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d)** prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e)** spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f)** spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascun esercizio del triennio.

### **Allegati al bilancio di previsione.**

L'elenco degli allegati al bilancio di previsione si estende anche ai seguenti documenti:

- g)** il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato 2017 deliberati, se non integralmente pubblicati nel sito dell'ente locale;
- h)** le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all'esercizio 2017 delle unioni di Comuni e dei soggetti considerate nel «gruppo amministrazione pubblica». Se questi documenti sono integralmente pubblicati nei siti degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei siti istituzionali;
- i)** la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (leggi 167/1962, 167/1971 e 457/1978) che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; con la stessa delibera i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j)** le deliberazioni con cui sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi;
- k)** la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l)** il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
- m)** la nota integrativa;
- n)** il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

Insieme allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Il Bilancio di Previsione finanziaria evidenzia, per un periodo triennale, quante risorse saranno disponibili in entrata e quante esigibili in spesa e ne consente un effettivo coordinamento. Di fatto non esistono più il Bilancio di Previsione annuale e il Bilancio di previsione pluriennale come documenti contabili distinti, seppure collegati. L'orizzonte temporale minimo della gestione è unico, unitario e almeno triennale tanto nel Bilancio di Previsione Finanziaria che nel Piano Esecutivo di Gestione.

Un importante elemento contabile si ravvisa nell'integrazione, limitatamente al primo anno, nel Bilancio di Previsione Finanziaria delle previsioni di cassa. Questo nuovo componente previsionale finanziario diventa uno strumento operativo molto potente in quanto consente una gestione consapevole ed equilibrata del *cash flow* provando ad impedire il formarsi di ritardi nei pagamenti.

Si evidenzia inoltre l'opportunità dell'estensione della funzione autorizzatoria alle previsioni di impegno ultra-annuali contenute nel Bilancio di Previsione Finanziaria, agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti e ai pagamenti di spesa con l'eccezione delle partite di giro e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Tale disposizione normativa accresce la valenza informativa di tutte le previsioni finanziarie – specie quelle di investimento – e non solo, come spesso accadeva in passato, di quelle annuali.

Ai sensi dell'art. 165 del TUEL e dell'art. 15 del D.Lgs n. 118/2011 le **Entrate** sono aggregate in titoli, tipologie e categorie, come di seguito specificato:

**Titoli**, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

**Tipologie**, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;

**Categorie**, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di Bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie.

Mentre le **Spese**, come già in parte anticipato, sono classificate secondo criteri omogenei in:

**Missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato.

**Programmi** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

**Titoli**, all'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono. Ai fini della gestione i titoli sono ripartiti in **macroaggregati** i quali individuano la puntuale natura economica della spesa.

L'individuazione, infatti, del Programma/Titolo come unità di voto del Bilancio di Previsione Finanziaria - evidenzia una conseguente chiara distinzione tra "bilancio politico" e "bilancio gestionale" (PEG) - rafforza e sostanzia il contenuto della funzione di indirizzo e controllo assegnato al Consiglio Comunale concentrando il dibattito politico sulle strategie e i programmi dell'Ente.

### **Termini di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021**

In sede di emendamenti ANCI nazionale ha chiesto, come peraltro avviene ormai da diversi anni, che per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia fissato al 31 marzo 2019. La motivazione di tale richiesta è indicata di seguito, "La norma proposta consente agli enti locali di deliberare il bilancio di previsione 2019 ed il triennale 2019-21 entro il 31 marzo 2019, senza incorrere fino a tale data nelle strettoie della gestione provvisoria. Si tratta di una proroga tecnica indispensabili nelle attuali condizioni della finanza locale, essendo incerti i tempi di formale emanazione del DPCM relativo al fondo di solidarietà comunale 2019, nonché alcune essenziali quote di risorse oggetto delle proposte precedenti, senza le quali sono a rischio gli equilibri di ampie fasce di Comuni."

In Conferenza Stato-Città, il ministero dell'Interno ha dato il via libera alla proroga al 28 febbraio dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019 precedentemente fissati al 31 dicembre 2018.

Con decisione di Giunta Comunale n. 339 del 12/11/2018, considerate le incertezze relative alla consistenza del fondo di solidarietà comunale, e del fondo crediti di dubbia esigibilità, in termini di percentuali minime da applicare nel triennio, elementi essenziali per la determinazione degli equilibri di bilancio, decide di concordare con la posticipazione dell'approvazione dello schema di bilancio entro il 31/1/2019, in attesa dell'acquisizione dei dati essenziali riportati in narrativa.

A seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 22 novembre u.s, attraverso il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 (G.U. n.292 del 17.12.2018), è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali.

Di tale proroga si dovrà pertanto dare riscontro necessariamente nelle premesse di ogni proposta inviata all'attenzione dei Servizi Finanziari a partire dall'anno 2019.

I Dirigenti assegnatari di risorse, dall'inizio dell'esercizio provvisorio e sino all'approvazione del bilancio, da deliberarsi entro il nuovo termine derogatorio, potranno effettuare spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste dall'ultimo bilancio definitivamente approvato. Questo significa che a partire dal 1 gennaio p.v., fino a tale termine, la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio compreso nel triennio di riferimento dell'ultimo bilancio di previsione approvato (2018 – 2020), secondo quanto espressamente previsto all'art. 163 c. 5 del TUEL.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione 2019 2021, presentata dalla Giunta Comunale all'Organo Consiliare con delibera n. .... del ....., nella presente nota integrativa sono illustrati i seguenti contenuti, in aderenza a quanto indicato per il contenuto minimo nel principio contabile 9.11.1 Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Livorno infine rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

## **Le novità della Legge di Bilancio 2019 per la costruzione del bilancio 2019/2021**

Le principali norme di riferimento per la redazione e la stesura del bilancio di previsione 2019-2021 sono:

- Decreto legge 113/2016 convertito dalla legge n. 160/2016 «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;
- Legge 232/2016 («Legge di Bilancio 2017»);
- Decreto legge 244/2016, convertito dalla Legge 19/2017 («Milleproroghe»);
- Decreto legge 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017;
- Decreto legge 91/2017, convertito dalla Legge 123/2017;
- Decreto Fiscale (DI 148/2017), convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), pubblicata nella GU n. 302 del 29/12/2017;
- DEF 2018;
- Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – “NADEF 2018”, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31/12/2018, n. 302 -Supplemento ordinario n. 62

**Nella legge di Bilancio per l’annualità 2019** la sezione dedicata ai Comuni è anche quest’anno piena di norme. Di seguito sintetizziamo, avvalendoci del documento elaborato da IFEL ANCI, i contenuti delle richieste di ANCI nazionale accolte nel testo della Legge:

- Maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni;
- Reintroduzione della maggiorazione dell’imposta pubblicità e rateazione degli eventuali rimborsi (a seguito della sentenza C. Cost.le n. 15/2018);
- Sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale;
- Recepimento dell’accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del così detto “Bando Periferie” (riguarda 96 enti tra Comuni capoluogo e Città metropolitane);

Altre questioni fondamentali risultano accolte parzialmente:

- l’anticipazione di tesoreria, che viene ridotta a 4/12 (dai 5/12 costantemente mantenuti negli ultimi anni);
- l’ulteriore intervento per sostenere il pagamento dei debiti pregressi con il contributo di Cassa Depositi e prestiti, prefigurato come una nuova anticipazione di liquidità, in concreto risulta poco efficace alla luce del rimborso entro l’anno e anzi aggiunge un pesantissimo ed inedito giro di vite sanzionatorio (dal 2020);
- il concordato mantenimento al 75% (rispetto all’85% previsto dalla normativa vigente) della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all’80%, per di più sottoposto al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, che rischiano di mettere in maggiori difficoltà proprio gli enti in condizioni di cassa più critiche.
- il fondo “IMU-Tasi”, che lo stesso Ministero dell’Economia ha a suo tempo certificato formalmente in almeno 485 milioni di euro viene ulteriormente ridotto a 190 milioni. Inoltre, la norma suscita gravi preoccupazioni, in quanto sembra imporre l’utilizzo vincolato a spese di investimento.
- Non viene presa in considerazione l’esigenza di rientro dal taglio di 564 milioni subito dai Comuni per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al 2018, mentre crescono gli oneri di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-21, quantificati in 180 milioni per il solo 2019;
- Non viene attivata la promessa ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui, utile anche per attutire gli effetti negativi dell’abolizione senza compensazione dei debiti esattoriali 2000-2010 di importo fino a 1.000 euro (art. 4 del “decreto fiscale - dl 119/2018), che riguarda quasi

esclusivamente i Comuni e che comporterà un peggioramento degli equilibri finanziari di molti enti;

- Viene infine approvata una riduzione dei carichi fiscali per contribuenti in difficoltà finanziaria e indicatore ISEE fino a 20mila euro, che non è chiaramente delimitata ai debiti erariali e che se risultasse applicabile anche ai tributi locali comporterebbe ingenti perdite di gettito per i Comuni.

Di seguito verranno approfondite alcune tematiche di particolare importanza per il nostro ente.

### **Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

I commi 1015-1018, anziché determinare l'attesa riduzione generalizzata dell'incremento della percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si limitano a stabilire condizioni per contenere l'aumento dall'attuale 75% all'80% (rispetto all'85% previsto per il 2019). In particolare, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;
- b) il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Il minor aumento dell'accantonamento è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutate dal comma precedente:

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;
- il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di variare la quota di accantonamento a FCDE come indicato ai punti precedenti dalla legge di bilancio 2019 gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019):

- non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,
- o non hanno inviato nei mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).

Il nostro Ente si avvarrà di tale facoltà come dettagliatamente esposto più avanti.

### **Fondo di solidarietà comunale 2019**

Il comma 921, in accoglimento di uno dei punti dell'accordo del 29 novembre, stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte

del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.

Viene inoltre riportato in legge l'ammontare dell'accantonamento (15 milioni di euro) fin qui stabilito tramite il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018: la compensazione di eventuali rettifiche delle stime dei gettiti standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte per legge, con assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse incentivanti le fusioni di Comuni.

La sospensione dell'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, è stata richiesta dall'ANCI per permettere un approfondimento degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015 anche alla luce delle rilevanti discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale.

Rimandiamo ad apposito paragrafo più avanti l'esposizione del FSC del nostro comune.

### **Bando Periferie**

Il comma 913 dà seguito all'Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il Governo e l'ANCI presso la Conferenza unificata e interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015. La norma prevede che le convenzioni in essere producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse relative a 96 enti locali (Comuni capoluogo e alcune Città metropolitane). Tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane. Al rimborso delle spese si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario in esame. La revisione degli utilizzi delle economie comporta la modifica delle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio e tutti gli enti beneficiari del Bando Periferie (110 tra Comuni capoluogo e Città metropolitane), da attuarsi nel gennaio 2019.

### **Semplificazione adempimenti contabili**

I commi 902-904 introducono alcune semplificazioni contabili a carico degli enti locali, in più occasioni segnalate da Anci.

Il comma 902 abroga dal 2019 i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al Ministero degli interni, dal momento che l'invio del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione alla BDAP esauriscono gli obblighi conoscitivi in materia contabile posti a carico degli enti locali. Solo nel caso in cui vi fosse la necessità di avere ulteriori informazioni contabili, non già presenti in BDAP, il comma 903, modificando l'art. 161 del TUEL dà facoltà al Ministero dell'interno di richiedere specifiche certificazioni, la cui struttura, modalità di redazione e termini di presentazione sono stabiliti, previo parere di Anci e Upi, con decreto del Ministero stesso. I dati delle certificazioni così ottenuti saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e anche acquisiti alla BDAP. Viene infine prevista una sanzione nel caso in cui gli enti non trasmettano, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, i dati del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato. In questo caso sono sospesi i pagamenti delle risorse dovute dal Ministero dell'interno, comprese quelle a

valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione.

Il comma 904 precisa che la sanzione di divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ex art.9, co.1-quinquies, del dl n. 113/2016) si applica nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei documenti contabili e non "dalla approvazione" dei documenti stessi. Viene pertanto esteso il termine entro il quale l'ente deve adempiere all'invio dei dati in BDAP, nel caso in cui i documenti contabili siano approvati entro il termine previsto dalla normativa.

Il comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;

comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;

articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.



## **RISORSE E REGOLE PER INVESTIMENTI**

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV) per i lavori pubblici**

La modifica normativa in tema di FPV, attesa dai funzionari degli enti territoriali, si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dal codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) e recepisce le conclusioni di un sottogruppo di lavoro costituito presso la Commissione Arconet incaricato di formulare integrazioni e correzioni all'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del decreto legislativo n. 118/2011. La natura delle proposte necessita di una modifica normativa, sulla cui base potrà essere emanato il decreto ministeriale di variazione del principio.

I commi 909-911 disciplinano tali modifiche. Nello specifico, i commi 909 e 910 modificano, rispettivamente, il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del d. lgs. 118 del 2011) e l'art. 183, comma 3 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione Arconet. Il comma 911 modifica il comma 1-ter dell'articolo 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente si fa invece riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

### **Fondo mutui finalità sportive**

Il comma 653 incrementa di 12,8 mln. di euro per l'anno 2019, la dotazione del Fondo per la concessione da parte dell'Istituto per il credito sportivo di contributi in conto interessi per i mutui agevolati destinati ad impianti sportivi (L. 1295/1957).

### **Struttura per la progettazione**

I commi da 162 a 170 istituiscono presso la Presidenza del Consiglio una struttura per il supporto alla progettazione delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali. Il funzionamento della nuova struttura di missione sarà determinato nel dettaglio da un DPCM (co. 162), mentre i compiti, molto vasti, assegnati dalla legge sono indicati dal comma 163: "favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, ... contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.". Il comma 165 dimensiona in 300 unità di personale (con prevalenza di profili tecnici e con un massimo di dirigenti entro il 5%), selezionate "con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità", mentre per accelerare l'operatività della Struttura, in base al comma 167 le prime 50 unità possono essere reclutate "prescindendo da ogni formalità" nell'ambito del personale di ruolo sulla base di protocolli d'intesa con le amministrazioni di

appartenenza. Per il finanziamento della Struttura, il comma 170 rimanda al comma 106, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro “a favore dell’Agenzia di demanio”.

### **Modifiche al fondo rotativo CDP per la progettualità (commi 171-175)**

I commi da 171 a 175 recano profonde modifiche alle modalità di accesso ed utilizzo del Fondo rotativo per la progettualità gestito dalla Cassa depositi e prestiti istituito dalla legge n. 549/1995, quale misura di rafforzamento della capacità progettuale delle amministrazioni pubbliche finalizzata a favorire la spesa per investimenti pubblici.

Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano: l’utilizzo delle risorse del Fondo anche per i contratti di Partenariato Pubblico-Privato, per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, per il dissesto idro-geologico e per la prevenzione del rischio sismico, nonché la complementarietà del Fondo con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività di progettazione (co.171, lett. a).

Le norme regolano inoltre i rapporti tra Mef e Cdp in caso di mancato rimborso delle anticipazioni del Fondo, le relative modalità di recupero nei confronti degli Enti locali in base alle procedure di cui alla legge n. 228/2012 (co. 171, lett. b), le competenze di Cdp in ordine alla individuazione delle modalità e della documentazione necessaria per l’accesso al Fondo (co. 171, lett. c, d, e), le priorità di utilizzo, nel limite del 30 per cento e fino al 2020, per le esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica (co. 173), il potenziamento delle attività di progettazione di fattibilità per opere da realizzare mediante contratti di PPP (co. 174). Il comma 175 regola la transizione alle nuove regole in attesa di un decreto attuativo del Mef.

### **INVESTITALIA**

Con il comma 179 viene istituita, attraverso apposito DPCM una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento dello sviluppo di investimenti pubblici e privati.

Vengono attribuiti alla struttura compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di riammodernamento delle infrastrutture delle PP.AA.; di verifica degli stati di avanzamento dei progetti; di elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico e di soluzioni operative in materia di investimento in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri; ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

È assegnato a "InvestItalia" un contingente di personale, anche estraneo alla P.A., dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino pubblicità, imparzialità e trasparenza delle selezioni.

La norma stabilisce che InvestItalia, posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, opera anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 109 del 2018. Viene autorizzata per l'attuazione dell'articolo e per lo svolgimento dei compiti di "InvestItalia" una spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il comma 368 prevede che, con riferimento agli investimenti locali, Investitalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio comune dell’Anci.

## **Rinegoziazione prestiti gestiti da CDP per conto del Mef**

I commi da 961 a 964 consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e della finanza dopo la riforma della Cassa di depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Lo stock complessivo di tali posizioni debitorie è stimato in circa 2,2 mld di euro. Dalle operazioni di rinegoziazione dovrà derivare una riduzione del valore finanziario delle passività totali; in altri termini l'operazione ora attivata, diversamente da precedenti operazioni di rinegoziazione riguardanti i mutui Cassa di depositi e prestiti, ristrutturata il debito locale tenendo conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi anni, diminuendo l'onere per gli enti per alcune decine di milioni di euro complessivi.

Il comma 962 precisa le caratteristiche dei mutui che potranno essere oggetto di rinegoziazione: a tasso fisso, con oneri di rimborso a diretto carico del soggetto beneficiario, con scadenza successiva al 31/12/2022, con debito residuo superiore a 10.000 euro, non rinegoziati ai sensi del dm Mef 20 giugno 2003, non già differiti da norme relative agli enti locali siti in territori colpiti da eventi sismici.

Il comma 963 rimanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 l'individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoziazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni. La norma precisa altresì che le rinegoziazioni saranno determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

## **Pareggio di bilancio 2019**

### **Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019**

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dall'anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già

accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.

Di seguito riportiamo l'allegato al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 relativo all'equilibrio economico – finanziario:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		28.141.718,79			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		1.994.419,32	1.882.939,30	1.882.939,30
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		195.737.603,29	192.781.189,23	192.416.604,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		191.996.455,05	187.762.605,53	187.265.755,90
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			1.882.939,30	1.882.939,30	1.882.939,30
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			20.375.128,13	23.283.553,39	24.340.083,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		5.616.175,00	5.916.523,00	6.248.788,25
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-	-	-
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			-	-	-

<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>119.392,56</b>	<b>985.000,00</b>	<b>785.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		606.907,44 -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		500.000,00 -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>1.226.300,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>785.000,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		27.433,33	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		41.485.697,68	26.162.012,43	4.710.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		32.259.790,20	23.817.630,83	16.741.646,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		500.000,00	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		71.214.221,21 26.162.012,43	48.285.678,26 4.710.000,00	18.511.646,84 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			- 1.226.300,00	- 985.000,00	- 785.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Entrate e Spese di carattere non ripetitivo**

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

<b>Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Entrate da titoli abitativi edilizi	500.000,00	0,00	0,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	710.330,00	710.330,00	710.330,00
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	284.024,57	124.024,57	124.024,57
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Altre	1.852.000,00	172.000,00	172.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.346.354,57</b>	<b>1.006.354,57</b>	<b>1.006.354,57</b>

<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
consultazione elettorali e referendarie locali	484.700,00	0,00	0,00
spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
sentenze esecutive e atti equiparati	313.000,00	363.000,00	363.000,00
ripiamo disavanzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
altre	417.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.214.700,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>

La riduzione di alcune fonti di entrata evidenzia infatti uno **squilibrio strutturale importante**, venendo meno parte delle risorse necessarie per garantire la copertura di spese che hanno ormai raggiunto un considerevole grado di consolidamento. In particolare sono anni che gli equilibri vengono garantiti grazie ad **entrate di natura straordinaria** (oneri di urbanizzazione, maggiori entrate per recupero evasione ecc., previsti per legge per compensare la progressiva riduzione dei trasferimenti) che, proprio per la loro tipologia, **non risultano idonee a garantire nel tempo** la copertura di spese correnti consolidate.

In riguardo alle entrate per recupero evasione tributaria e sanzioni al Codice della Strada sono considerate non ricorrenti per la quota che eccede la media degli accertamenti dei 5 esercizi precedenti, che, tra l'altro, per quanto riguarda le sanzioni al Codice della Strada, non risulta eccedente se raffrontata alla media.

Per quanto riguarda le altre entrate pari a € 1.852.000,00, specifichiamo le due principale che sono € 980.000,00 per fondo sociale regionale 2018 ed € 550.000,00 per interessi attivi su mancata riscossione canoni ASA.

Per quanto riguarda le altre spese sono da ricondurre sostanzialmente per spese per incarichi professionali in vista della procedura di gara per la distribuzione di gas naturale.

Inoltre va evidenziato che, una parte significativa di dette entrate non finanzia spese correnti, ma alimenta il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

## Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

### LE ENTRATE

Per le previsioni di **entrata corrente** sono stati analizzati i trend delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi e dei beni, in relazione al quadro delle aliquote e tariffe vigenti e così come proposte con la manovra per gli esercizi 2019/2021, stanziando appositi fondi crediti dubbia esigibilità, oltre alle norme in vigore in materia di calcolo dei trasferimenti e dei fondi perequativi. Sebbene per l'annualità 2019 non sia stato previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali, come invece contenuto nelle ultime leggi di bilancio, la pressione fiscale resta pressoché invariata rispetto allo scorso anno. Nell'elaborazione del nuovo triennale, nelle previsioni fornite dagli uffici, non sono stati quindi previsti aumenti per nessuna delle tipologie di entrata tributaria, patrimoniale e tariffaria, fatto salvo per le tariffe dell'imposta di soggiorno e l'imposta di pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni.

Tale scelta dovrà viceversa misurarsi con un mutato scenario delle risorse necessarie sul fronte della spesa, non solo a mantenere lo stato dei servizi attuale, ma anche a garantire strutture o servizi aggiuntivi rispetto allo storico. Di quest'ultimo aspetto si tratterà anche nella parte dedicata all'analisi delle uscite.

Di seguito rappresentiamo alcune operazioni sulle entrate previste nel triennio 2019 2021 degne di nota:

- Aumento nel triennio di 400 mila euro per addizionale IRPEF rispetto all'assestato;
- Riduzione, a seguito di apposita comunicazione del Responsabile del settore competente, per ogni annualità del triennio di 250 mila euro per canoni di concessioni cimiteriali rispetto all'assestato;
- Il Fondo Nazionale politiche sociali 2018 (FNPS) pari a 980 mila euro saranno accreditati nel corso del 2019, venendosi a creare una doppia previsione (una tantum) per la prima annualità del bilancio;
- Un diverso modello di gestione delle RRSSA, modificato da parte della Giunta Comunale a dicembre 2018, ha comportato una rivisitazione delle entrate e conseguentemente delle uscite contenute nel bilancio assestato 2018 – 2020, per le annualità 2019 e 2020, riguardanti la gestione delle strutture e conseguentemente nell'attuale triennio di previsione, con un saldo negativo pari a 3,2 mil nel 2019, 3,3 mil nel 2020 e 3,3 mil nel 2021 comprensivo della spesa per RSA – Servizi integrazione retta strutture residenziali .
- Dal 2019 è stimata l'entrata a regime delle nuove tariffe per il rilascio dei permessi ZTL.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli **oneri di urbanizzazione**, la Legge di bilancio 2017 introduce una norma a regime che disciplina l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abitativi edilizi, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Si tratta di un ventaglio di opzioni diversificato ma di limitata applicazione concreta, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria (quali strade e parcheggi, acquedotto, fognatura e depurazione, rete elettrica, rete gas, rete telefonica, pubblica illuminazione, verde attrezzato, cimiteri) e secondaria (quali asili nido, scuole materne e dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, ree verdi di quartiere). In relazione a queste opere, gli enti possono destinare gli oneri – oltre che alla realizzazione ex novo – anche a interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. Con l'emendamento alla legge di conversione del decreto legge 148/2017 (collegato fiscale) approvato dal Senato il 16 novembre scorso, è stato inoltre modificato il comma 460 della legge 232/2016 e inserite, tra gli interventi finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, anche le spese di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate. Immediate e



significative sono le conseguenze per i Comuni. Innanzitutto viene limitata la libertà d'azione, in quanto gli enti non potranno più decidere di utilizzare gli oneri per la totalità delle spese di investimento ma solo per quelle contemplate dal comma 460. Allo stesso modo gli enti potranno dirottare gli oneri sul fronte della spesa corrente limitatamente alle spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Inoltre le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione torneranno a essere vincolate non solo in termini di competenza ma anche di cassa. Sarà quindi necessario determinare, alla data del 1° gennaio 2018, le consistenze vincolate di tali risorse, così da rispettare i nuovi vincoli, istituendo un apposito codice di cassa vincolata da indicare negli ordinativi informatici.

In riguardo all'annualità 2019 in relazione permesso di costruire riguardante la soc. ESSELUNGA Spa con nota prot. 108251 del 03/09/2018 del dirigente responsabile del settore Edilizia Privata, si può ragionevolmente prevedere per il 2019 un aumento degli incassi relativi agli oneri di competenza del settore. In particolare è stato ipotizzato dal suddetto dirigente un incasso complessivo pari a € 3.250.000,00 da suddividere come segue:

- °per OO.UU. Primaria/secondaria e C.C. = 2.500.000,00 €;
- °per sanzioni = 500.000,00 €;
- °contributo abbattimento barriere arch. = 250.000,00 €;

Quota parte di tali entrate pari ad € 500.000,00 saranno utilizzate per la copertura di spese correnti come anche indicato più avanti.

Le modifiche tariffarie riguarderanno anche l'applicazione dell'**imposta di soggiorno** anche su categorie finora non disciplinate, come ad esempio le locazioni brevi effettuate su siti specializzati.

La modifica tariffaria da approvare rappresenterà una leva fiscale importante per le città a vocazione turistica, dato che le entrate provenienti dalla stessa sono destinate a interventi nei servizi turistici e per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e ambientali.

## **FSC comune di Livorno 2019**

In riguardo a quanto inserito come previsione di entrata nel 2019, preme ricordare come la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018 del comune di Livorno, pari a 28.675.196 euro, ha mostrato purtroppo una contrazione di 1.130.003 euro rispetto al 2017. A seguito di apposita nota di richiesta di chiarimenti da parte del Sindaco, al fine di spiegare le ragioni di questa variazione è stata predisposta una nota esplicativa da parte del SOSE. L'elaborato prodotto dall'Istituto competente al controllo della spesa pubblica riporta nel documento inviato al Comune una scheda dettagliata che illustra il calcolo della dotazione finale del FSC a partire dal 2015. Da una analisi condotta sulle determinanti del calcolo emerge che la riduzione, rispetto alla stima precedente, deriva principalmente dall'effetto della variazione specie nei fabbisogni standard, tra il 2013 e il 2015, di alcune determinanti (ad es. il numero di abitanti, il servizio degli asili nido, il servizio della polizia locale).

Dal risultato del SOSE emergerebbe che nel 2018 il comune di Livorno vede assottigliarsi il differenziale tra Fabbisogno standard e Capacità fiscale a seguito dell'incremento della capacità fiscale da un lato e della riduzione del fabbisogno standard dall'altro lato in termini relativi rispetto ai valori degli altri comuni. Questo porta sia a una riduzione della dotazione finale rispetto al 2017 di 1.130.003 euro che a un'inversione di segno dell'effetto perequativo che diventando negativo comporta una riduzione delle risorse storiche di riferimento del comune di 526.289 euro.

La questione del FSC riguarda anche i tempi di comunicazione dell'importo suddetto per il 2019. Per il 2018 i dati provvisori sono usciti il 29 novembre 2017! Nel 2018 la componente basata su fabbisogni standard e capacità fiscali sarebbe dovuta passare dal 40% al 55%. L'accordo raggiunto solo a fine novembre 2017 è stato di passare solo al 45%.

In considerazione di quanto detto in premessa e quindi contenuto nella Legge di Bilancio abbiamo valutato di inserire l'importo identico a quello erogato nel 2018, e pertanto ammontante ad € 28,6 milioni per il 2019 e per le successive annualità; dato atto tuttavia della mancata comunicazione ufficiale della somma precisa, occorre monitorare attentamente la situazione.

Per le **entrate in conto capitale** le previsioni sono basate sul piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio e sui trend degli incassi degli oneri di urbanizzazione, e infine sull'accensione di mutui.

La tabella successiva illustra le entrate per gli esercizi 2019/2021 confrontate con gli stanziamenti assestati del 2018:

ENTRATE	ASSESTATO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Utilizzo avanzo di amm.ne	20.495.365,93	634.340,77		
Fondo pluriennale vincolato	31.377.473,54	43.480.117,00	28.044.951,73	6.592.939,30
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	137.253.865,63	133.315.618,44	132.571.779,13	133.369.763,71
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.100.629,13	12.622.087,10	10.884.625,51	9.745.393,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.902.242,60	49.799.897,75	49.324.784,59	49.301.447,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	62.820.568,65	24.677.409,20	16.357.064,83	9.291.646,84
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.186.570,57	3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
<b>Entrate finali</b>	<b>273.263.876,58</b>	<b>223.700.012,49</b>	<b>211.817.219,06</b>	<b>205.433.251,69</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.675.873,00	4.297.381,00	4.781.601,00	3.725.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e di giro	115.513.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>513.452.749,58</b>	<b>422.610.393,49</b>	<b>411.211.820,06</b>	<b>403.771.251,69</b>
<b>Totale generale</b>	<b>565.325.589,05</b>	<b>466.724.851,26</b>	<b>439.256.771,79</b>	<b>410.364.190,99</b>

L'analisi di tali valori, al netto di avanzo e fondi pluriennali vincolati, evidenzia minori entrate per ogni tipologia di entrata corrente.

Nell'elaborazione del triennale 2019/2021, per l'esercizio 2019, nelle previsioni fornite dagli uffici, non sono stati previsti aumenti o riduzioni per nessuna delle tipologie di entrata tributaria, patrimoniale e tariffaria, fatto salvo per le tariffe dell'imposta di soggiorno e l'imposta di pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni.

Le entrate tributarie previste nel 2019, a pressione tributaria invariata, presentano una sostanziale riduzione rispetto al 2018, dovuta a:

- minore entrata del recupero fiscale IMU per circa 2 milioni
- minori entrate dovute a recupero straordinario TOSAP e ICP effettuato nell'annualità 2018

I trasferimenti correnti registrano invece minori entrate ascrivibili prevalentemente a:

- ❑ minori trasferimenti statali per calamità naturali (alluvione settembre 2017)
- ❑ minori trasferimenti regionali, provinciali e comunali
- ❑ minori trasferimenti da altri enti

Le entrate extratributarie evidenziano, a pressione tariffaria invariata, un maggior gettito derivante in particolare dall'aumento dei proventi da rette RSA a seguito della mancata prevista concessione del servizio; su tale argomento tuttavia rimandiamo a quanto già detto nei precedenti paragrafi.

Le entrate correnti previste per il 2019 registrano pertanto una riduzione complessiva dell' 8,20% rispetto all'assestato 2018.

Nell'esercizio 2019 è previsto il rimborso statale relativo alle elezioni europee.

Si rappresenta inoltre l'applicazione per il 2019 di avanzo di amministrazione vincolato applicato alle spese correnti.

La disposizione normativa (comma 737 della legge di stabilità 2016) prevede che, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possano essere utilizzati per **una quota pari al 100%** per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, e per spese di progettazione delle opere pubbliche. Mentre con la Legge di Stabilità 2017 all' art. 1 comma 460 e 461 si stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2018, i proventi in questione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria etc.

## LE SPESE

### Gestione straordinaria alluvione:

Come è noto il territorio del comune di Livorno nei giorni 9 e 10 settembre 2017 è stato colpito da fenomeni meteorologici straordinari e che tali eventi hanno provocato vittime e feriti tra la cittadinanza, ingenti allagamenti, numerosi esondazioni anche di tratti di corsi d'acqua tombati, frane sul territorio, e conseguentemente danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e aziende e esercizi commerciali oltre che a beni mobili.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 è stato dichiarato, lo stato di emergenza, esteso per ulteriori 180 giorni per ben due volte.

Seppure una piccola parte degli interventi di tipo A ha trovato copertura nel 2017, la quasi totale attività riguardante la copertura, gestione e rendicontazione degli interventi di tipo A e B e C è avvenuta nell'anno 2018 per concludersi nel 2019.

Per quanto attiene alla gestione dei flussi di cassa, al fine di contenere al minimo l'esposizione del comune, si procederà alla richiesta dell'anticipazione al Commissario tramite l'apposita procedura prevista nell'ordinanza, comunicando all'Ufficio Gestione e Rendicontazione l'avvenuta richiesta.

In merito alle **spese correnti**, sono state operate scelte politiche nelle spese per prestazioni di servizi e per trasferimenti avendo l'accortezza di non pregiudicare le funzioni fondamentali e il Patrimonio esistente del nostro comune dando copertura alle spese ritenute strategiche dall'Amministrazione, secondo le linee programmatiche del Sindaco, sviluppate attraverso quanto esplicitato nel Documento Unico di Programmazione.

Rispetto ad un quadro di risorse sempre più ridotto, la legge di Bilancio 2019 (dalla quale si attendevano misure migliorative per il nostro comune, motivo per il quale è stato scelto di prorogare l'approvazione dopo il 31/12) non ha apportato alcuna buona notizia, se non in lieve misura. La grave stretta operata sulla spesa corrente deriva da un concorso di misure e previsioni negative. Il comparto dei Comuni è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della PA. La spesa corrente dei Comuni si è infatti ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l'effetto dell'inflazione), lo stock di debito ha un costante trend decrescente, il personale comunale in Italia si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte. La legge di bilancio è quindi sostanzialmente iniqua e introduce a sfavore dei Comuni una disparità di trattamento rispetto agli altri livelli di governo: prevede nuovi tagli e non restituisce le risorse sottratte da norme i cui effetti sono conclusi, come invece dovrebbe e come è accaduto per altri comparti oggetto delle stesse norme.

Il quadro critico sopra descritto, su cui si è aggiunta la scelta di lasciare inalterata la pressione fiscale, compresa la volontà di non prevedere alcun ribaltamento del FCDE sull'AAMPS - come peraltro già effettuato nel 2018 per € 1,5 mil. - ha determinato sul fronte della spesa la necessità di avviare una serie di importanti riduzioni. Rispetto al quadro delle esigenze avanzato dai vari responsabili di servizio, al fine di ottenere l'equilibrio della parte corrente è stato indispensabile contrarre alcune richieste.

Tra le varie diminuzioni apportate che, ripetiamo, non pregiudicano assolutamente le cosiddette funzioni fondamentali - di seguito si rappresentano i principali settori oggetto dei tagli effettuati rispetto alle richieste avanzate dai vari dirigenti, sui quali dovrà seguire un attento monitoraggio sulla tenuta dei servizi medesimi attualmente erogati compreso lo studio di eventuali diverse modalità di gestione orientate alla limitazione della spesa.

In particolare preme segnalare:

- il mantenimento della spesa storica per la manutenzione del verde a fronte di un segnalato significativo aumento delle risorse richieste;
- la netta riduzione degli stanziamenti per contribuzioni varie nel settore sociale, nel settore sport, per le politiche sui giovani;
- nel settore cultura l'importante riduzione apportata rispetto alle richieste avanzate (anche in virtù dell'attivazione di nuove strutture) per la gestione e la promozione dei servizi bibliotecari, museali e culturali richiede l'immediato avvio di un diverso modello di conduzione della complessiva offerta dei servizi culturali onde evitare cessazioni di attività;
- la riduzione della contribuzione alle spese dell'istituto Mascagni per il 50% nel 2019 (per 460 mila euro) e l'azzeramento dello stanziamento pari a 920 mila euro nel 2020 e 2021 in conseguenza della prevista statizzazione.

L'utilizzo degli **oneri di urbanizzazione** per complessivi € 500.000,00 per la copertura di spese correnti dell'esercizio 2019 per coprire in quota parte la manutenzione delle strade, l'illuminazione pp e semaforica, la manutenzione della fognatura bianca e fontane, le spese per prestazioni prof.li dei cimiteri, la manutenzione dei mercati comunali.

Come già indicato nell'attuale bilancio si prevede un ampliamento del servizio delle RRSSAA, con la ripresa, almeno nel breve periodo, dell'apertura a pieno regime della struttura denominata Pascoli. L'importante avvio dei nuovi appalti dei servizi sociali minori con uno stanziamento di oltre 2,8 mil. nel triennio.

Per quanto riguarda le spese relative al personale gli stanziamenti tengono conto altresì della nuova programmazione del fabbisogno e del piano assunzionale, nel rispetto di tutti i limiti normativi attuali e considerato che questo ente ha, altresì, rispettato tutti i vincoli in materia finanziaria. Tuttavia si registra, da un punto di vista finanziario, un leggero decremento nell'anno 2019 rispetto all'esercizio 2018, dovuto al pagamento degli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale.

Inoltre, nel 2019, è stata prevista una posta una tantum per il pagamento degli arretrati ai dirigenti in seguito alla firma del contratto

Sono stati rispettati i limiti per incarichi di collaborazione autonoma (art. 7 comma 6, D.Lgs 165/2001).

La previsione di spesa inoltre tiene conto dei vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese (avendo riguardo anche alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 905 della Legge di bilancio 2019), in quanto il bilancio non è stato approvato entro il 31/12/2018).

I piani di ammortamento dei mutui sono stati calcolati sulla base dei tassi in vigore per il primo semestre, mentre per il secondo semestre si è analizzata la tendenza prevedendo un leggero rialzo. Si è comunque stanziato in via prudenziale un fondo oscillazione tassi.

Preme infine evidenziare che con apposita delibera di C.C. n. 231/2018 e successiva approvazione dello schema di contratto da parte della giunta è stata valutata positivamente la convenienza economica del Piano Economico Finanziario di massima relativo all'affidamento per un quinquennio in regime di *house providing* (per complessivi € 4.339.925,00) del servizio cimiteriale da AAMPS SpA, oltre ad apprezzare alcune innovazioni qualitative prospettate.

Non sono previsti fondi per accantonamenti per **passività potenziali**, salvo le indennità di fine mandato previste per € 7.097,67.

Per quanto riguarda le nuove **spese d'investimento**, saranno attivate solo in presenza di accertamenti di entrata che ne garantiscano la copertura finanziaria.

La tabella successiva illustra le spese per gli esercizi 2019/2021, confrontate con gli stanziamenti assestati del 2018:

USCITE	ASSESTATO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Titolo 1 - Spese correnti	206.409.939,31	191.996.455,05	187.762.605,53	187.265.755,90
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.994.419,32</i>	<i>1.882.939,30</i>	<i>1.882.939,30</i>	<i>1.882.939,30</i>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	111.497.183,74	71.214.221,21	48.285.678,26	18.511.646,84
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>41.485.697,68</i>	<i>26.162.012,43</i>	<i>4.710.000,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	6.180.000,00	3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>324.087.123,05</b>	<b>266.495.676,26</b>	<b>238.727.248,79</b>	<b>209.502.402,74</b>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.725.466,00	5.616.175,00	5.916.523,00	6.248.788,25
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	115.513.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>565.325.589,05</b>	<b>466.724.851,26</b>	<b>439.256.771,79</b>	<b>410.364.190,99</b>

La riduzione della spesa corrente dall'assestato 2018 alla previsione 2019 è determinata da minori previsioni di spesa corrente per:

- calamità naturali;
- minori contributi statali e regionali
- arretrati stipendi per rinnovo contrattuale;
- reimpiego di avanzo di amministrazione vincolato e accantonato;
- accantonamenti di FCDE per accertamenti straordinari manifestatisi soltanto nel 2018.

La riduzione della spesa per investimenti evidenziata nella tabella nella previsione iniziale dell'esercizio 2019 rispetto all'assestato 2018 è dovuta prevalentemente ad operazioni registrate contabilmente nell'esercizio 2018 relative a:

- Applicazione avanzo vincolato e destinato;
- Operazioni a scomputo;
- Interventi del c.d. "Bando periferie".

## LA CASSA

Per quanto riguarda le **previsioni di cassa** gli stanziamenti comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI 2019
<b>A)</b>	<b>Fondo di Cassa all'1/1/2019</b>	<b>28.141.718,79</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>120.833.357,29</b>
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>21.620.819,68</b>
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>52.825.441,37</b>
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>49.505.899,92</b>
<b>5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>14.431.746,82</b>
<b>6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	<b>3.767.001,59</b>
<b>7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>120.000.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>74.621.259,16</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>	<b>457.605.525,83</b>
<b>C) = (A + B)</b>	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>485.747.244,62</b>

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI 2019
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>185.228.121,96</b>
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>95.170.887,29</b>
<b>3</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>3.289.289,00</b>
<b>4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	<b>5.616.175,00</b>
<b>5</b>	<b>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>120.000.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>75.113.000,00</b>
<b>D)</b>	<b>TOTALE TITOLI SPESE</b>	<b>484.417.473,25</b>
<b>E) = (C-D)</b>	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>1.329.771,37</b>

## IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La costituzione del **fondo crediti di dubbia esigibilità** (FCDE) è obbligatoria per legge e deve essere determinata in maniera puntuale per tutte quelle entrate che richiedono un accantonamento in quanto valutate di dubbia e difficile esazione. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 3.3 prevede, infatti, che tali poste siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione, prevedendo, al contempo un accantonamento nel bilancio di previsione e vincolando una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

In particolare, con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato sopra richiamato precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in c/capitale), denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione:

- alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- alla loro natura;
- alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

Tenuto conto di quanto indicato ai commi 1015 e 1018 della Legge di Bilancio 2019 il Comune di Livorno rispetta contemporaneamente le due seguenti condizioni necessarie per potere applicare la percentuale di accantonamento minimo per il 2019 all' **80%** anziché all' 85%:

- Con riferimento al punto lettera a), così come risultante dalle scritture contabile del nostro Ente, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2018 si attesta a **27,10**. Le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono pari ad € 99.492.773,37, pagate per un importo di euro pari a 89.725.036,80 corrispondente al **90,18%** (limite minimo richiesto 75%).
- Con riferimento al punto lettera b), il debito residuo alla data del 31/12/2017 risultava essere di € 13.689.836,75, il debito residuo alla data del 31/12/2018 risulta essere di € 10.041.190,73 con una riduzione del **26,65%** (limite minimo richiesto 10%).

Infine si attesta che sono stati rispettati tutti gli obblighi normativi previsti per la pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e del debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del D. Lgs. n. 33/2013 e per la trasmissione alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC) delle comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

I fondi accantonati nel triennio 2019/2021 risultano i seguenti:

NUOVA PREVISIONE BILANCIO 2019/2021 - verifica andamenti incassi 2018						
		80%		95%		100%
FCDE	2019		2020		2021	
MULTE	4.135.000,00	80,06	4.590.000,00	95,10	4.818.278,00	100,00
RECU ICI IMU	4.715.000,00	80,08	5.635.000,00	95,01	5.992.575,00	100,00
RECU RIFIUTI	1.330.000,00	80,18	1.420.000,00	95,07	1.498.499,00	100,00
RECU TOSAP	250.000,00	80,63	305.000,00	96,27	319.548,00	100,00
RECU PUBBL.	230.000,00	81,71	185.000,00	96,19	193.284,00	100,00
RECU TASI	32.000,00	84,87	-	-	-	-
DIS	1.915.000,00	80,11	2.030.000,00	95,18	1.929.159,00	100,00
RSA	560.000,00	80,28	675.000,00	95,03	703.474,00	100,00
TASSA RIFIUTI	7.190.000,00	82,50	8.436.000,00	97,55	8.885.266,00	100,00
prov. spiaggia pubbl.	18.128,13	100,00	7.553,39	100,00	-	100,00
	<b>20.375.128,13</b>		<b>23.283.553,39</b>		<b>24.340.083,00</b>	

L'Ente ha individuato, quali entrate di dubbia e difficile esigibilità quelle rappresentate nella tabella riportata in precedenza.



Il principio prescrive di fornire motivazione delle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esigibilità per le quali non si provvede all'accantonamento. Considerato che le entrate di dubbia e difficile esigibilità sono prevalentemente quelle allocate ai titoli 1 e 3, occorre precisare che per quanto riguarda le entrate tributarie, praticamente tutte le entrate significative non accertate per cassa, sono oggetto di accantonamento.

Per le entrate extra tributarie, si considerano di dubbia esigibilità i principali proventi da sanzioni. Si considerano inoltre di dubbia esigibilità le entrate da servizi quali le rette delle Residenze Sanitarie Assistite, la refezione e le rette degli asili nido che, sebbene in misura inferiore ai proventi tributari e sanzionatori, presentano una certa percentuale di difficile esigibilità. Le restanti entrate patrimoniali quali canoni, fitti attivi, proventi da altre tipologie di servizi, si ritiene non presentino tale caratteristica, salvo i proventi relativi a concessioni di spiagge pubbliche, il cui accantonamento è pari al credito ritenuto di difficile esazione.

Sulla base dei nuovi principi gli accantonamenti sono stati calcolati rapportando tra loro i trend degli incassi e degli accertamenti di competenza (con il metodo della media semplice), in quanto fornisce ampia garanzia di copertura dei rischi per l'eventuale mancato incasso, in quanto gli accertamenti delle somme avvengono comunque con criteri di prudenza.

La motivazione di tale scelta risiede nel fatto che in sede di verifica di congruità i principi prevedono l'applicazione della media semplice del rapporto fra incassi in conto residui e residui attivi iniziali. Risulta coerente con il criterio di verifica in fase di rendiconto, la scelta della media semplice quale criterio per quantificare l'accantonamento annuo. Il principio prevede inoltre che il criterio a regime dopo cinque anni sia quello della media semplice. Il Comune di Livorno applica i principi contabili del Dlgs 118/2011 dal 2012 compreso, quindi è nell'ottavo anno di applicazioni di queste regole, utilizzando pertanto il criterio "a regime".

In riguardo al FCDE per la società partecipata Liri SpA è stato valutato di non provvedere, in sede previsionale, ad alcun accantonamento sulla base della regolarità dei pagamenti dovuti nell'annualità 2018 e in presenza dell'avvio, avvenuto nel mese di dicembre 2018, del rientro di parte dell'importante residuo attivo per canoni, per il quale è previsto il versamento di un'ulteriore tranche considerevole nel mese di febbraio p.v.. Tale situazione sarà comunque attentamente monitorata, ed eventualmente rivista in sede di prossimo rendiconto.

Nel 2019 non è previsto alcun accantonamento a fondo relativamente alle seguenti entrate:

- trasferimenti correnti (non da amministrazioni pubbliche)	per € 306.143,00
- interessi attivi e altre entrate da redditi di capitale	per € 604.000,00
- rimborsi e altre entrate correnti	per € 3.053.326,87
- entrate da alienazioni	per € 7.45.7832,20
- entrate da oneri di urbanizzazione e trasferimenti da privati	per € 4.183.090,26

in quanto, per prudenza, l'accertamento avviene per cassa. In particolare per gli oneri di urbanizzazione, spesso si debbono operare rimborsi di rate già pagate, in quanto la crisi economica non favorisce la realizzazione di investimenti immobiliari.

- proventi da vendita di beni e servizi	per € 34.883.440,88
---	---------------------

per quanto riguarda questa tipologia d'entrata, la fattispecie più rilevante è relativa ai canoni riferiti a servizi concessi ad aziende a partecipazione pubblica regolati da specifici contratti e convenzioni, per i quali, pur in presenza di ritardati pagamenti, si ritiene non necessario procedere ad accantonamento a fondo negli esercizi del triennio 2019/2021, ad eccezione dei proventi da RSA, da concessione spiagge pubbliche e rette scolastiche.

## **Fondo crediti di dubbia esigibilità e Tassa rifiuti**

La disciplina Tari, come quella relativa alla Tares e alla Tia, impone di approvare tariffe in grado di garantire il gettito necessario alla copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Tale obbligo, peraltro, è espressamente previsto anche nell'articolo 2, comma 2, del Dpr 158/1999.

L'applicazione di tale principio vieta al Comune di "fare proprie" eventuali maggiori entrate rispetto a quelle preventivate al momento dell'approvazione delle tariffe, ma vieta anche di farsi carico di eventuali maggiori costi rispetto a quelli preventivati. Tant'è che l'articolo 8, comma 2 del Dpr n. 158 impone di inserire nel Piano finanziario anche una relazione relativa agli scostamenti verificatisi con «riferimento al piano dell'anno precedente». Per quanto detto assume particolare interesse la questione del rapporto tra l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per la tassa sui rifiuti e la previsione dell'obbligo normativo di inserimento tra i costi del piano finanziario anche dei crediti inesigibili, contenuto nel comma 654-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013, quindi delle modalità di finanziamento della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità appostata nel bilancio per la tari ed, in particolare, se ed in quale misura la stessa possa ricomprendersi tra i costi del servizio da coprire con la tassa. Sul punto vi sono pochi dubbi sull'obbligatorietà di inserire nel piano finanziario, tra i costi comuni diversi, una quota a titolo di accantonamento dei crediti (fondo svalutazione crediti), sulla scorta di quanto previsto dal citato Dpr 158/1999 comma 651 (e ribadito dalle linee guida in materia di Tares, rese disponibili dal Ministero dell'economia). Vi sono diverse interpretazioni invece sulla misura dell'accantonamento da operare. Infatti, mentre per la determinazione dell'accantonamento in bilancio è necessario seguire le regole dettate dall'esempio n. 5 del principio contabile all. 4/2, la quantificazione del fondo da inserire tra i costi comuni del piano finanziario deve avvenire, secondo alcuni, seguendo le regole fiscali in materia, secondo altri, tenendo conto dell'andamento storico delle inesigibilità nei prelievi sui rifiuti

È da rilevare che ad oggi il comune di Livorno, a differenza di molti i comuni italiani (tra i quali Firenze, Prato, Siena, Torino, Perugia, Bologna che da diversi anni ribaltano somme considerevoli, in media circa il 6,4% della tariffa con punte di oltre il 15%), ha ribaltato in tariffa tra i costi diretti quote di FCDE Tari imputabili al PTF di quota parte del FCDE una cifra limitata e pari a 1,5 mil di euro a partire solo dal 2018. Viceversa tra il 2015 e il 2019 AAMPS ha ribaltato in tariffa crediti inesigibili ex TIA ad oggi ammontanti complessivamente ad € 19.840.000,00 - di cui 4,1 mil. nel 2019 -, oltre a 1,8 mil. nel 2020 e 2021 - valore che ha incrementato i costi fissi del PTF - che, alla fine del concordato, raggiungeranno quindi € 23.468.000,00 (dati reperiti dal piano di concordato).

Per l'annualità 2019 l'amministrazione ha ritenuto di non coinvolgere l'AAMPS nell'operazione di ribaltamento nei costi del PTF di quota parte del FCDE, ma il ribaltamento effettuato pari a 1,5 mil per il 2019 è parte dei costi comuni dell'Ente che, nell'ottica dell'invarianza di tariffa, per il 2019 saranno assorbiti dall'ampliamento della base imponibile e di azioni di recupero da parte dell'ufficio entrate. Confrontando infatti le tariffe di riferimento cartellate 2018/2019, emerge per l'annualità 2019 un leggero decremento della tariffa che verrà inviata nel corrente anno ai contribuenti. Ciò permetterà, anche al netto delle bonifiche effettuate, come anzidetto di mantenere pressoché invariate le tariffe 2019.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli equilibri degli esercizi 2020 e 2021 è stato stimato il ribaltamento di una quota parte del FCDE nei costi comuni del PTF rispettivamente per € 4,15 mil nel 2020 e 5,5 mil nel 2021, con la discriminante di rivalutare tale operazione in sede dei futuri PTF dell'azienda, con l'obiettivo che ciò avvenga senza ripercussioni incrementali sulla tariffa.

## Elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione

Alla data di presentazione dello schema di Bilancio di Previsione 2019/2021 il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre è positivo ed ammonta ad euro 146.794.253,00.

La parte accantonata comprende il **fondo crediti di dubbia esigibilità**. Con il rendiconto 2017 era stato accantonato un FCDE complessivo pari ad € 105.349.000,00, mentre con il bilancio 2018 è stato accantonato ulteriormente un fondo pari ad € 22.974.972,18, per complessivi € 128.323.972,18. Nell'elaborare i dati in fase di preconsuntivo 2018, lo stanziamento relativo al FCDE è stato rideterminato ad € 98.613.416,32. Ciò è dovuto principalmente allo stralcio dei residui attivi per recupero evasione dell'IMU dovuto da OLT, oltre che dalla verifica complessiva degli incassi sui residui attivi a difficile esazione.

Nella parte accantonata sono altresì comprese le **passività potenziali** ed altri accantonamenti, per complessivi € 10.333.380,77

La parte dell'avanzo di amministrazione vincolata e destinata agli investimenti è stata calcolata stimando l'effettivo utilizzo, per impegni o per costituzione di fondi pluriennali vincolati, sia dell'avanzo vincolato e destinato applicato al Bilancio 2018, sia del reimpiego dell'Entrate a destinazione vincolata.

Di seguito riportiamo la tabella inerente il risultato presunto di amministrazione e la suddivisione dello stesso in quote vincolate e accantonate:

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018</b>	<b>152.233.581,15</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018</b>	<b>31.377.473,54</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 31/12/2018	304.740.725,31
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 31/12/2018	285.841.631,38
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 31/12/2018	34.580.145,58
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 31/12/2018	242.520,70
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 31/12/2018	3.101.859,38
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 31/12/2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N</b>	<b>171.274.383,12</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 31/12/2018	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 31/12/2018	-
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 31/12/2018	3.600.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 31/12/2018	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 31/12/2018	500.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 31/12/2018 (1)	21.380.130,12
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	<b>146.794.253,00</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	98.613.416,32
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	1.512.768,58
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	7.770.201,73
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	1.050.410,46
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>108.946.797,09</b>

<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	14.875.789,11
Vincoli derivanti da trasferimenti	13.962.829,86
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	438.664,28
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	297.720,20
Altri vincoli	-
	<b>C) Totale parte vincolata</b>
	<b>29.575.003,45</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>
	<b>6.100.000,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>
	<b>2.172.452,46</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>	
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 :</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	128.512,82
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Utilizzo altri vincoli	-
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>
	<b>128.512,82</b>

## **Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione**

Viene allegato alla presente nota l'elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione.

Per quanto riguarda le quote accantonate, si riporta di seguito l'elenco di quanto già previsto nell'esercizio 2019 del bilancio 2019/2021 per un importo complessivo di € 505.827,95:

- € 467.827,95 per il pagamento degli arretrati (assegni, oneri e IRAP) dovuti per il rinnovo del contratto ai dirigenti del Comune;
- € 38.000,00 per il pagamento dei rimborsi ai datori di lavori degli amministratori comunali.

## Elenco degli interventi programmati finanziati con le risorse disponibili **(a)**

Interventi programmati finanziati con entrate correnti:

Descrizione interventi	Mis/Prog.	Tit.	Previsione 2019
URP - ACQUISTO HARDWARE - AUTOF.	01.11	2	4.000,00
ACQUISTO SOFTWARE - UFF. RAGIONERIA - AUTOF.	01.03	2	3.000,00
ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI UFF. RAGIONERIA - AUTOF.	01.03	2	20.000,00
MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO AUTOF.	01.05	2	20.000,00
LAVORI STRAORD. SOSTENUTI DA LOCATARI E CONCESSIONARI - AUTOF.	01.05	2	5.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLE-AUTOF.	04.06	2	35.000,00
ACQUISIZ. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO AUTOFINANZ.	05.01	2	10.000,00
LAVORI SU STRUTTURE SPORTIVE AUTOFINANZIAMENTO	06.01	2	50.000,00
RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	08.01	2	70.000,00
RIMBORSI A IMPRESE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	08.01	2	280.000,00
ACQUISTO SOFTWARE - AUTOF.	09.03	2	10.000,00
ACQ. VEICOLI PROTEZIONE CIVILE - AUTOF.	11.01	2	34.300,00
<b>Spese finanziate con entrate correnti non vincolate nel reimpiego</b>			<b>541.300,00</b>
ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B	03.01	2	200.000,00
ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B	03.01	2	92.000,00
<b>Spese finanziate con proventi da sanzioni al Codice della Strada</b>			<b>292.000,00</b>
SPESE DEMOLIZIONI L.47/85 VEDI E. 1523/1(ESERCIZIO 2017/2018/2019)	01.05	2	100.000,00
POTENZIAM. ATTIV. CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZ. AL C.D.S. - ACQ. ATTREZZ.POLIZIA MUNICIPALE - AUTOF. V.E. 909 ART.142 C.12TER	03.01	2	280.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214	01.10	2	2.000,00
SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI V.E. 573	09.05	2	1.000,00
REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1213	09.02	2	10.000,00
<b>Spese finanziate con altre entrate correnti vincolate nel reimpiego</b>			<b>393.000,00</b>
			<b>1.226.300,00</b>

Come indicato nei principi contabili 5.3.3 la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita anche da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente, che può considerarsi consolidata. Peraltro gli investimenti finanziati nel suddetto modo devono essere elencati nella nota integrativa.

Mentre nell'esercizio 2019 è consentito il finanziamento degli investimenti dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente, negli esercizi successivi 2020 e 2021 può costituire copertura agli investimenti imputati, secondo le modalità individuate nell'allegato 1 D.Lgs 118/2011, solo la quota consolidata del saldo positivo di parte corrente e riduzioni permanenti di spese correnti, meglio conosciuto come quota consolidata di margine corrente.

Il nostro comune rispetta tale dettato in quanto l'auto finanziamento degli investimenti stanziati nel triennio è solo per una quota parte libero, poiché prevalentemente finanziato da contributi vincolati. Pertanto i sotto indicati modesti valori finanziari (auto finanziamento libero):

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
541.300,00	300.000,00	100.000,00

sono garantiti da riduzioni permanenti di spesa corrente, già realizzate non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

## **Interventi programmati finanziati col ricorso al debito (b)**

Anche nella programmazione dei lavori pubblici 2019/2021 si prevede l'accensione di nuovi mutui, garantiti dall'ottima situazione debitoria del Comune. Inoltre le novità inserite nella nuova Legge di Bilancio nel sancire il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016, permetteranno una maggiore autonomia nella gestione dell'indebitamento dell'Ente.

Da diversi anni, nell'ambito delle operazioni collegate ai rendiconti approvati, sono state intraprese altresì operazioni che avevano portato all'estinzione di diversi mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, azioni che hanno consentito di raggiungere ancor più degli ottimi indici di indebitamento.

Fermo restando l'obbligo di ricorso all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, le operazioni di assunzione dei prestiti sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita di utile del bene da realizzare, ponendo massima attenzione nel fornire rappresentazioni dell'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e delle modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

La politica degli investimenti costituisce una componente della sezione operativa del DUP, parte che è stata recentemente oggetto di modifica attraverso il decreto ministeriale 14/2018. Per ciascun lavoro nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture di beni e servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale dei servizi e delle forniture. Questi ultimi documenti di programmazione sono inseriti e approvati nel DUP senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Ai sensi dell' art. 204 del TUEL, oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art. 203, i Comuni possono assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a partire dall'anno 2015, il 10% del totale delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui vengono assunti i mutui.

Il Comune di Livorno riguardo alla programmazione suddetta rispetta abbondantemente questo vincolo come indicato nel seguente prospetto:

	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
	Entrate rendiconto 2017	Entrate Assestato 2018	Entrate previsioni 2019
titolo 1	€ 161.816.053,07	€ 137.253.865,63	€ 133.315.618,44
titolo 2	€ 29.081.609,69	€ 18.100.629,13	€ 12.622.087,10
titolo 3	€ 48.512.571,08	€ 48.902.242,60	€ 49.799.897,75
<b>Totale</b>	<b>€ 239.410.233,84</b>	<b>€ 204.256.737,36</b>	<b>€ 195.737.603,29</b>
Limite indebitamento (10%)	€ 23.941.023,38	€ 20.425.673,74	€ 19.573.760,33
Quota interessi mutui già contratti	€ 1.436.261,10	€ 1.375.475,00	€ 1.557.055,00
quota interessi mutui da contrarre	€ 148.666,97	€ 165.418,46	€ 128.865,58
<b>TOTALE quota interessi</b>	<b>€ 1.584.928,07</b>	<b>€ 1.540.893,46</b>	<b>€ 1.685.920,58</b>

La successiva tabella indica invece il livello di indebitamento previsto sino al 2021:

**ANDAMENTO DEL DEBITO PREVISTO 2018 – 2021**

Anno	2018	2019	2020	2021
<b>Residuo debito (+)</b>	<b>€ 65.665.785,59</b>	<b>€ 66.192.031,97</b>	<b>€ 64.909.245,97</b>	<b>€ 63.810.835,97</b>
Nuovi Prestiti (+)	€ 6.215.890,00	€ 4.297.381,00	€ 4.781.601,00	€ 3.725.000,00
Prestiti rimborsati (-)	€ 5.689.643,62	€ 5.580.167,00	€ 5.880.011,00	€ 6.220.513,00
Estinzioni anticipate (-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totale fino anno</b>	<b>€ 66.192.031,97</b>	<b>€ 64.909.245,97</b>	<b>€ 63.810.835,97</b>	<b>€ 61.315.322,97</b>

Gli investimenti programmati nel triennio 2019/2021 e finanziati a mutuo ammontano complessivamente ad € 12.803.982,00 di cui € 4.297.381,00 per il 2019, € 4.781.601,00 per il 2020 ed infine € 3.725.000,00 per il 2021, ivi compresa la copertura, tramite mutuo flessibile, dell'operazione di bonifica della discarica di Vallin dell'Aquila.

Nella prossima programmazione si rappresenta infine la questione della revisione delle convenzioni con cui vengono regolati i rapporti tra il Comune di Livorno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui al D.P.C.M. del 6/12/2016, a seguito della proroga dei finanziamenti al 2021 per come disposto dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 di conversione del DL n. 91/2018.

Il contenuto di quanto espresso nella Legge di Bilancio 2019 al comma 913, renderà necessaria un'attenta e immediata valutazione sulla contabilizzazione di tali interventi con particolare riguardo all'effettiva copertura e alla sostenibilità dei flussi di cassa relativamente ai tempi previsti per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In considerazione infine che la norma prevede che le convenzioni in essere producano effetti finanziari dal 2019 l'operazione di correzione in contabilità dovrà avvenire a seguito di apposito emendamento o variazione di Bilancio.

Di seguito l'elenco completo dei nuovi interventi previsti nella programmazione 2019/2021 come indicati nella nota di aggiornamento al DUP che sarà approvato nella medesima seduta di GC di approvazione del presente schema di bilancio, adottato anche con atto di GC n. 957 del 12/12/2018, suddivisi per fonte di finanziamento con indicati i totali delle varie fonti utilizzate:

N. PT	E.A	DESCRIZIONE OPERA – ELENCO TRIENNALE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale progetto	CR/RUP	FONTE DI FINANZIAMENTO
1	ea	Polo tecnologico e incubatore di impresa in attuazione del Protocollo di Intesa per il rilancio e la valorizzazione della Città di Livorno	435.000,00	1.450.000,00	1.115.000,00		D130- Carosella	Contributo regione
2	ea	Cimitero Comunale – manutenzione straordinaria	150.000,00				D140 - Barsottii	Concessioni cimiteriali
3	ea	Cimitero comunale opere edili restauro colonnato sud – lotto 1	350.000,00				D140- Barsottii	Concessioni cimiteriali
4	ea	Edifici scolastici: adeguamenti normativi	1.000.000,00				D140- Barsottii	Contributo Stato



5	ea	La Bellana - riqualificazione estetica e funzionale del controviale italia	1.670.000,00				D130- Carosella	Contributo Stato
6	ea	Realizzazione Nuovo Mercato Ortofrutticolo nell'area del Nuovo Centro il Loc. Salviano	5.000.000,00				D140- Barsottii	Contributo Stato
7	ea	Riqualificazione slargo Municipio Nuovo	425.000,00				D130- Filippelli	Alienazioni
8	ea	Riqualificazione slargo Municipio Vecchio	525.000,00				D130- Filippelli	Oneri di urbanizzazione
9	ea	Riqualificazione piazza del Municipio lato Banca d'Italia	340.000,00				D130- Filippelli	Oneri di urbanizzazione
10	ea	Riqualificazione di via del Littorale tratto hotel Rex campeggio Miramare	480.000,00				D140- Barsottii	Oneri di urbanizzazione
10	ea	Riqualificazione di via del Littorale tratto hotel Rex campeggio Miramare	480.000,00			<b>960.000,00</b>	D140- Barsottii	Contributo Stato
11	ea	Terme del Corallo – restauro del giardino centrale e del Padiglione delle mescite come sala polifunzionale	2.200.000,00				D140- Barsottii	Contributo stato
12	ea	Stazioni di ricarica per veicoli elettrici	241.295,00				D140- Barsottii	Contributo stato
12	ea	Stazioni di ricarica per veicoli elettrici	146.081,00				D140- Barsottii	Contributo regione
12	ea	Stazioni di ricarica per veicoli elettrici	30.000,00			<b>417.376,00</b>	D140- Barsottii	Contributo privati
13	ea	Riqualificazione spazio antistante alla Chiesa degli Olandesi	300.000,00				D130- Filippelli	Alienazioni
14	ea	Collettori fognatura bianca - Opera di sfioro in Piazza XI Maggio con collettore sviluppo c.a. lungo Via della Cinta Esterna in affiancamento ai collettori F.N. Nord e Cateratte verso il recapito c/o la Dogana d'Acqua	500.000,00				D130-Del Corso	Alienazioni

15	ea	Pista ciclabile Livorno - Tirrenia, tratto comunale	935.000,00				D140- Barsottii	Contributo altri Enti Pubblici
16	ea	Abbattimento barriere architettoniche edifici	125.000,00				D140- Barsottii	Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere
17	ea	Abbattimento barriere architettoniche viabilità	125.000,00				D130- Cavallini	Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere
18	ea	Strade: manutenzione straordinaria 1 lotto	718.000,00				D130- Carosella	Mutuo
19	ea	Strade: manutenzione straordinaria 2 lotto	1.155.049,00				D130- Carosella	Alienazioni
20	ea	Scuole adeguamento impianti elettrici	400.000,00				D140- Barsottii	Alienazioni
21	ea	Riqualificazione n. 3 accessi alla Città con installazione di totem	180.000,00				D130- Filippelli	Alienazioni
22	ea	Scuole Micheli: secondo lotto restauro facciate	300.000,00				D140- Barsottii	Mutuo
23	ea	Edificio Bagnetti Caldi allo Scoglio della Regina – lavori di realizzazione del centro visite area marina protetta secche della Meloria	380.000,00				130- Podenzana	Contributi privati
23	ea	Edificio Bagnetti Caldi allo Scoglio della Regina – lavori di realizzazione del centro visite area marina protetta secche della Meloria	20.000,00			<b>400.000,00</b>	130- Podenzana	Reimp. Avanzo di amministrazione vincolato
24	ea	Scuola Media San Gaetano (ex Pazzini): ristrutturazione edilizia	429.160,74				140- Barsotti	Contributo regione
24	ea	Scuola Media San Gaetano (ex Pazzini): ristrutturazione edilizia	1.839,26			<b>431.000,00</b>	140- Barsotti	Oneri di urbanizzazione
25	ea	Manutenzione straordinaria Piste Ciclabili	100.000,00				140- Barsotti	Alienazioni
26	ea	2° lotto d'interventi di risanamento conservativo delle strutture in cemento armato dello Stadio Comunale	500.000,00				140- Barsotti	Mutuo
27	ea	Manutenzione straordinaria Teatro Goldoni	100.000,00				140- Barsotti	Alienazioni
28	ea	Lavori di rimozione materiali contenenti amianto (MCA) in immobili comunali	100.000,00				140- Barsotti	Alienazioni

29	ea	Interventi di miglioramento sedi di lavoro Rif. 17 DVR Ciaf Cred, Rif. 60 DVR Palazzo Vecchio, Rif. 65 Via Bagnetti, Rif. 67 NOT Via Graziani	410.000,00				140- Barsotti	Mutuo
30	ea	Collettori fognatura bianca Rettificazione tracciato immediatamente a valle della Stazione S.Marco con raccordo alle sezioni di monte e valle	200.000,00				D130-- Del Corso	Mutuo
31	ea	Realizzazione Parchi Inclusivi	180.000,00				D130- Filippelli	Mutuo
32	ea	Riqualificazione Portici Via Grande II lotto	1.900.000,00				D130- Filippelli	Alienazioni
33	ea	Ristrutturazione e adeguamento funzionale ponti	186.861,00				D130- Carosella	Oneri di urbanizzazione
34	ea	Impianti illuminazione pubblica Viale Montebello Via dei Funaroli e Via del Partigiano	267.000,00				D130- Pellegrini	Alienazioni
35	ea	Interventi di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica quartiere Via Salvini	450.000,00				D130- Pellegrini	Mutuo
36	ea	Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche	190.000,00				D130- Carosella	Oneri di urbanizzazione
37	ea	Impianti semaforici manutenzione straordinaria	75.000,00				D130- Pellegrini	Mutuo
37	ea	Impianti semaforici manutenzione straordinaria	125.000,00			<b>200.000,00</b>	D130- Pellegrini	Alienazioni
38	ea	Miglioramento microclima uffici comunali	100.000,00				140- Barsotti	Alienazioni
39	ea	Manutenzione facciate edifici pubblici scolastici	100.000,00				140- Barsotti	Mutuo
40	ea	Adeguamento antincendio scuole comunali	100.000,00				140- Barsotti	Mutuo
41	ea	Manutenzione straordinaria marciapiedi Villa Mimbelli	142.000,00				130- cavallini	Mutuo
42	ea	Scali Cantine Piazza Garibaldi – Ampliamento e sistemazione marciapiede	110.000,00				130- cavallini	Mutuo
43	ea	Manutenzione straordinaria impianti elettrici (N)	200.000,00				140- Barsotti	Alienazioni
44	ea	Riqualificazione energetica edifici scolastici	230.000,00				140- Barsotti	Alienazioni
45	ea	Riqualificazione Via De Lardarel Slargo Oberdan	270.000,00				130- Filippelli	Alienazioni

		<b>Totale 2019</b>	<b>25.077.286,00</b>					
46	Interventi di miglioramento sedi scuole Rif. 21 DVR CI Mondolfi, Rif. 36 DVR CI Coccinella, Rif. 38 DVR CI Giamburrasca		120.000,00				140-Barsotti	Alienazioni
47	Archivi e depositi comunali - miglioramento delle condizioni di sicurezza Rif.2 DVR Cimiteri, Rif.54 DVR Deposito economato via Lamarmora		200.000,00				140-Barsotti	Alienazioni
48	Risanamento igienico Palazzo Vecchio e Palazzo Nuovo, manutenzione straordinaria infissi Palazzo Vecchio		265.000,00				140-Barsotti	Alienazioni
49	Collettori fognatura bianca – Raddoppio del tratto terminale in Via del Testaio		425.000,00				130-Del Corso	Alienazioni
50	Completamento della riqualificazione di Piazza del Pamiglione		1.575.000,00				D130-Carosella	Mutuo
51	Riqualificazione Piazza Colonnella		410.000,00				D130-Filippelli	Alienazioni
52	Riqualificazione Piazza San Marco		730.000,00				D130-Filippelli	Alienazioni
53	Nuovo Marciapiede SS1 Quercianella		56.000,00				D130-Del Corso	Mutuo
53	Nuovo Marciapiede SS1 Quercianella		530.000,00		<b>586.000,00</b>		D130-Del Corso	Oneri di urbanizzazione
54	Riqualificazione energetica edifici scolastici		270.000,00				D140-BARSOTTI	Alienazioni
55	Riqualificazione Spazio Urbano Teatro Goldoni		375.000,00				D130-Filippelli	Alienazioni
56	Riqualificazione Piazza F.lli Rosselli		680.000,00				D130-Filippelli	Alienazioni
57	Pista Ciclabile carreggiata dalla Bellana a Metamare (nei tratti promiscui o assenti)		453.000,00				140-Barsotti	Alienazioni
58	Abbattimento barriere architettoniche edifici		112.000,00				140-Barsotti	Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere
59	Lavori di rimozione materiali contenenti amianto (MCA) in immobili comunali		100.000,00				140-Barsotti	Alienazioni
60	Manutenzione straordinaria Teatro Goldoni		100.000,00				140-Barsotti	Alienazioni
61	2° lotto impianti antincendio Scuole		250.000,00				140-Barsotti	Oneri di urbanizzazione

62	Interventi di manutenzione straordinaria e rinnovamento patrimonio comunale vario		220.000,00			D140 - Barsotti	Alienazioni
63	Messa in sicurezza attraversamenti pedonali e realizzazione Pista Ciclabile Viale Italia		150.000,00			D140 - Barsotti	Alienazioni
64	Scuola Media Mazzini di Viale Carducci: rifacimento tetto con cappotto termico		192.000,00			D140 - Barsotti	Alienazioni
65	Villa Maria: restauro piano primo		305.000,00			D140 - Barsotti	Alienazioni
66	Cimitero Comunale - manutenzione straordinaria		150.000,00			D140 - Barsotti	Concessioni cimiteriali
67	Cimiteri Comunali Opere edili restauro colonnato lotto 2		500.000,00			D140 - Barsotti	Concessioni cimiteriali
68	Stadio Comunale 2° lotto lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi – Curva Sud e opere minori		270.000,00			D140 - Barsotti	Alienazioni
69	Edifici scolastici: adeguamenti normativi		200.000,00			D140 - Barsotti	Contributo Stato
70	Nuovo edificio scolastico per scuola dell'infanzia Via Coltellini e Corea		1.578.947,00			D140 - Barsotti	Contributo regione
70	Nuovo edificio scolastico per scuola dell'infanzia Via Coltellini e Corea		1.421.053,00		<b>3.000.000,00</b>	D140 - Barsotti	Alienazioni
71	Strade: manutenzione straordinaria		500.000,00			D130 Cavallini	Alienazioni
72	Intervento di miglioramento sedi di lavoro Rif. 9 DVR Palazzo Nuovo Rif. 11 DVR Via Marradi Rif. 13 DVR Via Pollastrini Rif. 16 DVR Via delle Acciughe		415.000,00			D140 - Barsotti	Alienazioni
73	Ampliamento reti Salviano attraversamento Rio Cigna di acquedotto e gas per chiusura anelli		150.000,00			D130-Del Corso	Oneri di urbanizzazione
74	Manutenzione Impianti sportivi		500.000,00			140- Barsotti	Oneri di urbanizzazione
75	Strutture Comunali adibite ad uffici: adeguamento D.Lgs. 81/2008 e attuazione piano di miglioramento DVR		100.000,00			140- Barsotti	Oneri di urbanizzazione
76	3° lotto impianti antincendio Scuole		220.000,00			140- Barsotti	Oneri di urbanizzazione
77	Lavori di rimozione materiali contenenti amianto (MCA) in immobili comunali		100.965,00			140- Barsotti	Mutuo

78	Abbattimento barriere architettoniche viabilità		112.000,00			130-cavallini	Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere
79	Ristrutturazione e adeguamento funzionale ponti		100.000,00			D130-Carosella	Oneri di urbanizzazione
80	Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche		100.000,00			D130-Carosella	Alienazioni
81	Adeguamento antincendio scuole comunali		100.000,00			140-Barsotti	Oneri di urbanizzazione
	<b>Totale 2020</b>		<b>15.485.965,00</b>				
82	Cimitero Comunale – opere edili			500.000,00		140-Barsotti	Concessioni cimiteriali
83	Cimitero Comunale - manutenzione straordinaria			100.000,00		140-Barsotti	Concessioni cimiteriali
84	Abbattimento barriere architettoniche edifici			112.000,00		140-Barsotti	Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere
85	Abbattimento barriere architettoniche viabilità			112.000,00		130-cavallini	Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere
86	Scuola Sicura Adeguamenti normativi			500.000,00		140-Barsotti	Oneri di urbanizzazione
87	Manutenzione Impianti sportivi			500.000,00		140-Barsotti	Oneri di urbanizzazione
88	Strade: manutenzione straordinaria strade			387.000,00		130-cavallini	Oneri di urbanizzazione
89	Impianti semaforici: trasformazione e messa a norma – 2° lotto			200.000,00		130-Pellegrini	Oneri di urbanizzazione
90	Strade: manutenzione straordinaria			784.082,24		130-cavallini	Alienazioni
91	Lavori di rimozione materiali contenenti amianto (MCA) in immobili comunali			100.000,00		140-Barsotti	Alienazioni
92	Collettori fognatura bianca Rettificazione tracciato immediatamente a valle della Stazione S.Marco con raccordo alle sezioni di mente e valle			200.000,00		130-Del Corso	Alienazioni
93	Riqualificazione Viale Carducci			3.000.000,00		130-Carosella	Contributo Stato
94	Nuovi giardini ad Antignano Loc. Metamare			800.000,00		130-Carosella	Alienazioni
94	Nuovi giardini ad Antignano Loc. Metamare			200.000,00	<b>1.000.000,00</b>	130-Carosella	Mutuo

95	Strutture Comunali adibite ad uffici: adeguamento D.Lgs. 81/2008 e attuazione piano di miglioramento DVR			100.000,00		140-Barsotti	Mutuo
96	Scuole Comunali adeguamento impianti elettrici			400.000,00		140-Barsotti	Mutuo
97	4° lotto impianti antincendio scuole			250.000,00		140-Barsotti	Mutuo
98	Interventi di manutenzione straordinaria e rinnovamento immobili comunali vari			250.000,00		140-Barsotti	Mutuo
99	Strade: manutenzione straordinaria			400.000,00		130-cavallini	Oneri di urbanizzazione
100	Edifici scolastici: adeguamenti normativi			200.000,00		140-Barsotti	Contributo Stato
101	Ristrutturazione e adeguamento funzionale ponti			35.000,00		D130-Carosella	Mutuo
101	Ristrutturazione e adeguamento funzionale ponti			65.000,00	<b>100.000,00</b>	D130-Carosella	Alienazioni
102	Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche			100.000,00		D130-Carosella	Mutuo
103	Adeguamento antincendio scuole comunali			100.000,00		140-Barsotti	Mutuo
104	Edificio ex Circostrizione 5 demolizione e ricostruzione			1.000.000,00		D140-Barsottii	Mutuo
<b>Totale 2021</b>				<b>11.510.082,24</b>			
<b>Totale PT 2019-21</b>		<b>25.077.286,00</b>	<b>15.485.965,00</b>	<b>11.510.082,24</b>			<b>52.073.333,24</b>

Nuovi interventi sotto 100.000 euro, annualità 2019:

	DESCRIZIONE VOCE DI BILANCIO LAVORI SOTTO SOGLIA	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale progetto	CR/RUP	FONTE DI FINANZIAMENTO
1	Realizzazione di collegamenti strutturati negli edifici scolastici per implementazione connettività (LIM ecc...) - 1° lotto	90.000,00				D140-Valtriani	Alienazioni

2	Palazzo Nuovo - manutenzione straordinaria servizi igienici e sistema di allontanamento acque meteoriche	80.000,00				D140-Petagna	Alienazioni
3	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo e non	73.000,00				D140-Petagna	Oneri di urbanizzazione
4	Stadio Comunale A.Picchi - Modifica balaustre tribune metalliche	10.370,00				D140-BARSOTTI	Oneri di urbanizzazione
5	Stadio Comunale A.Picchi - vari interventi per richieste GOS – lotto 2	7.930,00				D140-Barsotti	Oneri di urbanizzazione
6	Miglioramento della funzionalità e recupero spazi Polo Culturale Bottini dell'Olio	50.000,00				D140-Lessi	Oneri di urbanizzazione
7	Riqualificazione piazza Damiano Chiesa	60.000,00				D130-Filippelli	Oneri di urbanizzazione
8	Interventi di sistemazione idrogeologica in località Montenero – area a monte di via dei Vallombrosani	75.000,00				D140-Barsotti	Oneri di urbanizzazione
9	Lavori di manutenzione straordinaria al sistema di rifornimento gas metano deposito Bus via Impastato	50.000,00				D140-Bozzi	Oneri di urbanizzazione
10	Ripristino funzionalità portone Villa Fabbrocotti	50.000,00				D140-Petagna	Oneri di urbanizzazione
11	Interventi di manutenzione straordinaria muri a mare Terrazza Mascagni	95.000,00				D130-Del Corso	Alienazioni
12	Interventi vari di rinnovamento patrimonio stradale vario (ponticelli, muretti, cantine, balaustra Viale Italia a S.Jacopo	95.000,00				D130-Del Corso	Alienazioni
	<b>Totale</b>	<b>736.300,00</b>					



## **FPV di investimenti in corso di definizione, cause di mancata definizione dei crono programmi**

Nel bilancio di previsione 2019/2021 non sono previste poste, stanziare a fondo pluriennale vincolato, per le quali non sia stato possibile individuare l'esigibilità della spesa così come si evince dal prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato, che presenta i seguenti valori presunti di sintesi relativo al **Fondo pluriennale vincolato**, riapplicato nel bilancio di previsione 2019/2021:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>FPV per spese correnti</b>	<b>1.994.419,32</b>	<b>1.882.939,30</b>	<b>1.882.939,30</b>
<b>FPV per spese in conto capitale</b>	<b>41.485.697,68</b>	<b>26.162.012,43</b>	<b>4.710.000,00</b>

## **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie**

Nel febbraio 2015, a seguito di una notizia appresa dalla centrale rischi presso la Banca d'Italia, è emerso che il Comune di Livorno è iscritto per una garanzia ammontante ad euro 950.280 (alla data di febr. 2015). Da un accertamento interno effettuato dagli uffici competenti è stato verificato che con atto delibera di G.C. n. 1177 del 20/07/1977, ratificata con atto di C.C n. 334 del 15/09/1977 la suddetta garanzia è stata rilasciata dal Comune di Livorno nei confronti di AAMPS (società controllata al 100%) per un aumento della linea di credito presso la Cassa di Risparmi fino ad un massimo di lire 1.840.000.000.

In considerazione di quanto previsto all'art. 207 del TUEL sul rilascio di Fideiussione da parte del comune, gli Uffici stanno provvedendo alle opportune verifiche per procedere all'eliminazione.

Inoltre, si evidenzia che con atto di Giunta Comunale n. 778 del 22/12/2017, si è deliberato di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'istanza di mediazione da promuovere nei confronti dell'Istituto bancario C.E. Spa, in riguardo ad un'ulteriore garanzia (lettere di "patronage") a fronte di un mutuo contratto da AAMPS, rilevando l'ineidoneità delle suddette lettere ad impegnare il Comune ad assolvere agli obblighi finanziari assunti dall'azienda partecipata con i contratti di mutuo. Con successiva proposta di Giunta Comunale n. 51 del 16/01/2019 la Giunta ha intenzione di costituirsi nel giudizio promosso da Credito Emiliano s.p.a. innanzi al Tribunale di Livorno, affidando l'incarico di rappresentare e difendere le ragioni dell'Amministrazione all'Avvocatura Civica.

## **Oneri e impegni finanziari relativi a strumenti finanziari derivati**

Nel bilancio di previsione 2019/2021 non risultano oneri e impegni finanziari stimati e stanziati, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Tipologia (*)	Denominazione	Publicazione bilancio d'esercizio
<b>Organismi strumentali</b>	<i>non presenti</i>	
<b>Enti strumentali controllati</b>	Fondazione Trossi Uberti	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti di diritto privato controllati – Fondazioni
	Fondazione Teatro Goldoni	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti di diritto privato controllati – Fondazioni
	Fondazione L.E.M.	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti di diritto privato controllati – Fondazioni
<b>Enti strumentali partecipati</b>	Fondazione Livorno	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti di diritto privato controllati – Fondazioni
	Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” (*)	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti di diritto privato controllati – Enti senza scopo di lucro
	Banda Città di Livorno	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti di diritto privato controllati – Enti senza scopo di lucro
	Consorzio Strada del Vino e dell'olio Costa degli Etruschi	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti di diritto privato controllati – Consorzi
	Autorità Idrica Toscana	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti pubblici vigilati – Autorità e Enti vigilati
	Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti pubblici vigilati – Autorità e Enti vigilati
	Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa	Rete Civica Comune di Livorno - Sezione Amministrazione trasparente – Enti Controllati - Enti pubblici vigilati – Autorità e Enti vigilati

(\*) La classificazione del Gruppo Comunale è stata effettuata sulla base del Principio Contabile applicato per il Bilancio Consolidato

**Elenco delle partecipazioni possedute:**

	<b>Denominazione</b>	<b>% partecipazione</b>
<b>Società controllate</b>	A.AM.P.S. S.p.a.	100
	ESTEEM Srlu	100
	Farma.Li. Srlu	100
	CASA.L.P. S.p.a.	74,05
	SPIL S.p.a.	61,44
	LI.R.I. S.p.a. (in liquidazione)	100
	A.T.L. Srl (in liquidazione)	74,38
	Labronica Corse Cavalli Srlu (in fallimento dal 18/04/2016 )	100
	<b>Società collegate</b>	ASA S.p.a.
<b>Società partecipate</b>	RetiAmbiente S.p.a.	0,06
	Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.a.	5,13
	STU Porta a Mare S.p.a.	0,94
	SIPIC Srl (in liquidazione)	4,16
	Toscana Aeroporti Spa	0,39
	Centrale del Latte d'Italia S.p.a.	0,97
	FIDI Toscana S.p.a.	0,04
	Banca Popolare Etica Scpa	0,01
	EALP Srl (A.C. receduta dal 16/03/2018)	6,28